



## Master Tributario FY 24

Le operazioni di conferimento d'azienda e di partecipazioni.

La trasformazione societaria.

La liquidazione

*Primo Ceppellini* – 4 e 8 marzo 2024

# Il conferimento: sintesi degli aspetti civilistici

# DEFINIZIONE DI CONFERIMENTO

IL CONFERIMENTO È UN'OPERAZIONE MEDIANTE LA QUALE UN SOGGETTO (C.D. “CONFERENTE”) TRASFERISCE (APPORTA) UN BENE IN UNA SOCIETÀ O ENTE (C.D. “CONFERITARIO”), RICEVENDO COME CORRISPETTIVO UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ O ENTE IN CUI HA EFFETTUATO L'APPORTO.

A SEGUITO DEL CONFERIMENTO, LA SOCIETÀ CONFERITARIA:

- **PROCEDE ALL'AUMENTO DEL PROPRIO CAPITALE SOCIALE;**
- **ASSEGNA LE NUOVE AZIONI O QUOTE AL SOGGETTO CONFERENTE CHE SOSTITUISCE IL BENE TRASFERITO CON LE PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN CAMBIO.**

# I VARI TIPI DI CONFERIMENTO

L'ATTO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE RAPPRESENTA UNA PARTICOLARE FORMA DI CESSIONE CHE RICHIEDE FORMALITÀ DIFFERENTI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI SOCIETÀ CONFERITARIA.

LA CAUSA DEL CONTRATTO È TIPICA, IN QUANTO LA STESSA CORRISPONDE ALLO SCAMBIO TRA LA SOCIETÀ CONFERENTE E LA SOCIETÀ CONFERITARIA RISPETTIVAMENTE DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE E DELLE AZIONI/QUOTE LIBERATE PER VIA DEL CONFERIMENTO.

È QUINDI POSSIBILE EFFETTUARE UNA DISTINZIONE TRA:

- IL CONFERIMENTO EFFETTUATO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE;
- IL CONFERIMENTO EFFETTUATO NELLE SOCIETÀ PER AZIONI;
- IL CONFERIMENTO EFFETTUATO NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

# CONFERIMENTO IN SOCIETÀ' DI PERSONE

PER I CONFERIMENTI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE NON SONO PRESENTI SPECIFICHE FORMALITÀ PROCEDURALI.

INFATTI, PER QUESTI TIPI DI SOCIETÀ, LA DISCIPLINA CIVILISTICA NON DISPONE L'OBBLIGO DI STIMA DELL'OGGETTO DEL CONFERIMENTO.

IN PARTICOLARE, NELLE SOCIETÀ DI PERSONE, È CONSIDERATO CONFERIBILE TUTTO CIÒ CHE È:

- **SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA (ART. 1174 C.C.);**
- **NECESSARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE (ART. 2253, COMMA 2, C.C.).**

# CONFERIMENTO IN SOCIETÀ' PER AZIONI 1/2

PER LE SOCIETÀ DI TIPO AZIONARIO IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI RIENTRA NELLA TIPOLOGIA DEI CONFERIMENTI IN NATURA DISCIPLINATI DAGLI ARTT. 2343 E 2343-TER C.C., CHE PREVEDONO SPECIFICHE DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEI BENI CHE FORMANO OGGETTO DEI CONFERIMENTI, ALLO SCOPO DI EVITARE IL C.D. “ANNACQUAMENTO DI CAPITALE”.

NELL'IPOTESI DI CONFERIMENTO DI BENI E DI CREDITI A FAVORE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI, **IL CONFERENTE È TENUTO A PRESENTARE UNA RELAZIONE DI STIMA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ART. 2343 C.C.**

## CONFERIMENTO IN SOCIETA' PER AZIONI 2/2

APPARE OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE IL VALORE DI STIMA EFFETTUATO DAL PERITO RAPPRESENTA IL “VALORE MASSIMO” CHE PUÒ ESSERE ATTRIBUITO AL COMPLESSO OGGETTO DI CONFERIMENTO; PERTANTO, È POSSIBILE EFFETTUARE IL CONFERIMENTO PER UN VALORE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALL'ESPERTO MA NON IL CONTRARIO.

IL CONFERIMENTO DI BENI O CREDITI SENZA LA RELAZIONE DI STIMA DELL'ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE È POSSIBILE QUANDO SI VERIFICANO LE SITUAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2343-TER C.C.

# CONFERIMENTO IN SRL

LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA È CONTENUTA NEGLI ARTT. DA 2464 A 2466 C.C.

**PER LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, IL PERITO NON DEVE ESSERE NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, MA DIRETTAMENTE DAL CONFERENTE.**

# Il conferimento d'azienda

# IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE 1/4

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR

LA LEGGE FINANZIARIA DEL 2008 (LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) HA STABILITO UN REGIME “NATURALE” DI NEUTRALITÀ FISCALE PER I CONFERIMENTI DI AZIENDE.

CIÒ AL FINE DI EVITARE PARTICOLARI AGGRAVI IMPOSITIVI E DI RICOMPREDERE TALI OPERAZIONI NELL’ALVEO DI QUELLE DI RIORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA (QUALI FUSIONI E SCISSIONI).

# IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE 2/4

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 1

IL REGIME DI NEUTRALITÀ ESPLICA I PROPRI EFFETTI IN “TRE DIRETTRICI”:

1. INNANZITUTTO, IL CONFERIMENTO - EFFETTUATO DA SOGGETTI RESIDENTI O NON RESIDENTI - **CHE ABBIANO AD OGGETTO AZIENDE O RAMI SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO NON COSTITUISCONO REALIZZO DI PLUSVALENZE O MINUSVALENZE;**
2. IN SECONDA ISTANZA, IL **CONFERENTE ATTRIBUISCE IL VALORE FISCALE DELL’AZIENDA RICEVUTA ALLE PARTECIPAZIONI OTTENUTE IN CAMBIO DEL CONFERIMENTO;**
3. IL **CONFERITARIO SUBENTRA NELLE POSIZIONI DEL CONFERENTE IN ORDINE AGLI ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO CONFERITI.**

# IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE 3/4

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 1

**AL MOMENTO DELLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA A SEGUITO DEL CONFERIMENTO**, IL CONFERENTE È TENUTO A CALCOLARE L'EVENTUALE PLUSVALENZA/MINUSVALENZA CONFRONTANDO IL PREZZO DI CESSIONE CON IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLA PARTECIPAZIONE (CORRISPONDENTE A QUELLO DELL'AZIENDA CONFERITA).

**IN CASO DI CESSIONE DELL'AZIENDA**, IL SOGGETTO CONFERITARIO DEVE CALCOLARE LA PLUSVALENZA/MINUSVALENZA IN BASE AI VALORI FISCALI GIÀ RICONOSCIUTI IN CAPO AL CONFERENTE.

# IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE 4/4

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 1

POICHÉ DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO L'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO È COMUNQUE UN'OPERAZIONE REALIZZATIVA, CHE COMPORTA EFFETTIVAMENTE IL TRASFERIMENTO DEGLI ASSET FACENTI PARTE DEL COMPENDIO CONFERITO ED E' CONTABILIZZATA A VALORI DI MERCATO, **È RICHiesto CHE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI VENGA REDATTO UN PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DA CUI EMERGANO I VALORI DI BILANCIO ED I RELATIVI VALORI FISCALMENTE RICONOSCIUTI.**

# I SOGGETTI INTERESSATI 1/4

PRASSI DI RIFERIMENTO

CIRCOLARE 57/E DEL 25 SETTEMBRE 2008

**QUANTO AL CONFERENTE** LA NORMA RIGUARDA LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA.

**QUANTO AL CONFERITARIO** SI FA RIFERIMENTO AI SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE OPERANO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI, **“INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO CONFERITARIO E QUINDI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE”** (CFR. CIRCOLARE AG. ENTRATE 25 SETTEMBRE 2008, N. 57/E).

# I SOGGETTI INTERESSATI 2/4

NORMA DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 2

LA NORMA VALE ANCHE OVE L'OPERAZIONE SIA EFFETTUATA DA SOGGETTI NON RESIDENTI (OPERANTI IN QUALITÀ DI "CONFERENTE" E DI "CONFERITARIO") PURCHÉ AVENTI AD OGGETTO AZIENDE SITUATE IN ITALIA. INFATTI UN'AZIENDA SITUATA NEL TERRITORIO DELLO STATO DETERMINA LA PRESENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IL CUI REDDITO VIENE TASSATO IN ITALIA A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE LA CONFERITARIA SIA O MENO RESIDENTE.

OVE IL SOGGETTO CONFERENTE E IL SOGGETTO CONFERITARIO SIANO RESIDENTI IN ITALIA, L'OPERAZIONE POTRÀ RIGUARDARE AZIENDE OVUNQUE LOCALIZZATE.

# I SOGGETTI INTERESSATI 3/4

NORMA DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 2 BIS

LA NORMA VALE ANCHE NEL CASO DI CONFERIMENTO DELL'UNICA AZIENDA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE DOPO L'OPERAZIONE PERDE LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE.

LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SUCCESSIVA SARA' EFFETTUATA NELL'AMBITO DEI REDDITI DIVERSI.

POICHÉ SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA PERSONE FISICHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA SI APPLICA INDISTINTAMENTE, A PARTIRE DAL 2019, UN REGIME DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DEL 26 PER CENTO, UNA PARTE DELLA NORMA E' DA CONSIDERARSI PRIVA DI EFFETTI CONCRETI.

# I SOGGETTI INTERESSATI 4/4

PRASSI DI RIFERIMENTO

RISOLUZIONE 233/E DEL 10 GIUGNO 2008

CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SUI CONFERIMENTI D'AZIENDA, NELLA RISOLUZIONE 10 GIUGNO 2008 N. 233/E, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA SOTTOLINEATO CHE, **NELL'IPOTESI DI CONFERIMENTO DI UN'IMPRESA FAMILIARE (EX ART. 230-BIS C.C.), L'UNICO SOGGETTO CHE HA LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE (E CHE, QUINDI, PUÒ CONFERIRE L'AZIENDA IN NEUTRALITÀ FISCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 176 TUIR E A CUI, DI RIFLESSO, SPETTERANNO LE QUOTE DELLA CONFERITARIA NEO COSTITUITA) È IL TITOLARE DELL'IMPRESA STESSA.**

# CONFERIMENTO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA

PRASSI DI RIFERIMENTO

RISPOSTE A INTERPELLO  
N. 164 DEL 6.04.22 E 251 DEL 10.5.22

IL CONFERIMENTO DELL'AZIENDA APPARTENENTE ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA DI UNA SOCIETÀ COMUNITARIA IN FAVORE DI UN'ALTRA SOCIETÀ COMUNITARIA È REGOLATO DALL'ART. 176, COMMA 2 DEL TUIR, IN QUANTO L'AZIENDA È SITUATA IN ITALIA (NON RILEVA, A TALI FINI, CHE ENTRAMBI I SOGGETTI CHE PRENDONO PARTE ALL'OPERAZIONE NON SIANO RESIDENTI).

SE LE PARTECIPAZIONI RICEVUTE A FRONTE DEL CONFERIMENTO NON FANNO PIÙ PARTE DEL PATRIMONIO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE, MA SONO ATTRIBUITE DIRETTAMENTE ALLA CASA MADRE, ESSE SI CONSIDERANO REALIZZATE AL VALORE NORMALE.

# EFFETTI IN CAPO AL CONFERITARIO

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 1

IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE COMPORTA AD ESEMPIO DI :

- **CONSERVARE LA STRATIFICAZIONE DELLE RIMANENZE (LIFO, FIFO) ESISTENTE IN CAPO AL CONFERENTE;**
- **DETERMINARE LE QUOTE DI AMMORTAMENTO RESIDUE DEI BENI STRUMENTALI ASSUMENDO A RIFERIMENTO IL COSTO FISCALE ORIGINARIO DEGLI STESSI IN CAPO AL CONFERENTE;**
- **CALCOLARE IL LIMITE DEL 5% DELLE SPESE DI MANUTENZIONE TENENDO CONTO DEL COSTO ORIGINARIO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CAPO AL CONFERENTE DEI BENI RICEVUTI PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO;**
- **ECC.**

# EFFETTI IN CAPO AL CONFERENTE

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMI 3 E 4

LA PARTECIPAZIONE OTTENUTA NEL CAPITALE SOCIALE DEL CONFERITARIO EREDITA L'ANZIANITÀ DELL'AZIENDA TRASFERITA.

**QUESTO ASPETTO ASSUME RILEVANZA, IN CASO DI SUCCESSIVA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DI PEX, PER OTTENERE IL QUALE, TRA GLI ALTRI REQUISITI, È PREVISTO, UN HOLDING PERIOD MINIMO E CHE LA SOCIETÀ PARTECIPATA ESERCITI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE "ININTERROTTAMENTE, AL MOMENTO DEL REALIZZO, ALMENO DALL'INIZIO DEL TERZO PERIODO D'IMPOSTA ANTERIORE AL REALIZZO STESSO".**

IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 176 PREVEDE CHE NON RILEVA AI FINI DELL'ABUSO DEL DIRITTO IL CONFERIMENTO D'AZIENDA EFFETTUATO IN REGIME DI NEUTRALITÀ SEGUITO DALLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA IN REGIME DI PEX.

# DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI TRA CONFERENTE E CONFERITARIO

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE 34750/2019

CHI È LEGITTIMATO A EFFETTUARE E A DEDURRE FISCALMENTE GLI AMMORTAMENTI IN CASO DI CONFERIMENTO DI AZIENDA IN CORSO D'ANNO?  
AL QUESITO HA RISPOSTO LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA N. 34750/2019: **GLI AMMORTAMENTI SPETTANO SOLO AL SOGGETTO CONFERITARIO, CHE LI DEVE ESEGUIRE CON RIFERIMENTO ALL'INTERO PERIODO D'IMPOSTA. LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE SI SCONTRA, PERÒ, CON LE INDICAZIONI DEI PRINCIPI CONTABILI, CON LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ANCHE CON LA COMUNE LOGICA AZIENDALE.** INFATTI, APPLICANDO LA SENTENZA AL CASO DI UN CONFERIMENTO EFFETTUATO NEGLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO, NON SOLO SAREBBERO FALSATI I BILANCI DELLE SOCIETÀ, MA SI POTREBBE ADDIRITTURA ARRIVARE A UTILIZZARE QUESTA IMPOSTAZIONE IN CHIAVE ABUSIVA.

# COSA DETERMINA L'HOLDING PERIOD PER LA PEX DEL CONFERENTE

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE 8235/2023

LA CASSAZIONE INTERPRETA IN MANIERA RIGIDA L'ARTICOLO 176 COMMA 4 DEL TUIR CHE PREVEDE CHE NEI CONFERIMENTI D'AZIENDA LE PARTECIPAZIONI RICEVUTE DALLA CONFERENTE SI CONSIDERANO ISCRITTE COME IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE «NEI BILANCI IN CUI RISULTABVANO ISCRITTI I BENI DELL'AZIENDA CONFERITA». IN PASSATO LA PRASSI UFFICIALE DELL'AGENZIA AVEVA SEMPRE RITENUTO CHE SI DOVESSE FARE RIFERIMENTO ALL'ANZIANITA' DELL'AZIENDA CONFERITA E NON AI SINGOLI BENI (CIRCOLARE 320/E DEL 1997 E RM 227 DEL 2009).

**IN QUESTA SENTENZA INVECE LA CORTE DI CASSAZIONE SI E' ESPRESSA FACENDO RIFERIMENTO AL DATO LETTERALE E QUINDI AI BENI AZIENDALI. PERTANTO NEL CASO SPECIFICO DI BENI RISCATTATI DAL LEASING CON UN ANZIANITA' DI PROPRIETA' INFERIORE ALL'HOLDING PERIOD PEX NON VI E' LA POSSIBILITA', POST CONFERIMENTO, DI OTTENERE L'AGEVOLAZIONE.**

# L'ABUSO DEL DIRITTO

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 3

LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL D. LGS. N. 344/2003 EVIDENZIA CHE **IL CONTRIBUENTE E' LIBERO DI SCEGLIERE FRA CONFERIRE L'AZIENDA IN REGIME DI NEUTRALITÀ E, SUCCESSIVAMENTE, CEDERE LA PARTECIPAZIONE USUFRUENDO DEL BENEFICIO DELLA PEX OVVERO OPERARE IN REGIME DI IMPONIBILITÀ MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI UNA CESSIONE D'AZIENDA.**

IN ENTRAMBI I CASI, INFATTI, NON SI VERIFICANO SALTI D'IMPOSTA NÉ DOPPIE IMPOSIZIONI: NEL PRIMO CASO IL CONFERITARIO SUBENTRA NEI (MINORI) VALORI FISCALMENTE RICONOSCIUTI PRESSO IL CONFERENTE, MENTRE NEL SECONDO LA TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA IN CAPO AL CEDENTE COMPORTA, PER IL COMPRATORE, "L'ACQUISIZIONE" DI NUOVI E MAGGIORI VALORI FISCALMENTE RICONOSCIUTI.

# I POSSIBILI AFFRANCAMENTI 1/2

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 176 DEL TUIR COMMA 2 TER

IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE COMPORTA L'INSORGERE DI «DISALLINEAMENTI» TRA I VALORI CIVILISTICI E FISCALI DEI BENI FACENTI PARTE DELL'AZIENDA CONFERITA, IN RAGIONE DELL'EVENTUALE ISCRIZIONE DI MAGGIORI VALORI CONTABILI IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.

IL COMMA 2-TER DELL'ARTICOLO 176 PREVEDE CHE LA SOCIETÀ CONFERITARIA PUÒ OPTARE PER L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA (IRES E IRAP) FINALIZZATA AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI CIVILISTICI (CON ALIQUOTA 12% PER MAGGIORI VALORI FINO A 5 MILIONI DI EURO, DEL 14% PER LA PARTE TRA 5 E 10 MILIONI DI EURO E DEL 16% PER LA PARTE SUPERIORE A 10 MILIONI DI EURO).

# I POSSIBILI AFFRANCAMENTI 2/2

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 15 DL 185 DEL 2008

**L'ARTICOLO 15, AI COMMI 10, 11 E 12 DEL D.L. N. 185/2008 (CONVERTITO NELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009 N. 2) HA PREVISTO UN ULTERIORE REGIME DI RIALLINEAMENTO DEI VALORI TRAMITE L'ASSOGGETTAMENTO AD UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA CON ALIQUOTA FISSA STABILITA IN MISURA PARI AL 16%.**

QUESTO REGIME CONSENTE DI RIALLINEARE I VALORI FISCALI AI MAGGIORI VALORI CIVILISTICI ATTRIBUITI IN BILANCIO AD AVVIAMENTO, MARCHI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI, TRA CUI SI RICOMPREDONO ANCHE GLI “ONERI PLURIENNALI” (VD. CIRCOLARE N. 28/E DELL'11 GIUGNO 2009).

LA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI DEI MAGGIORI VALORI RIALLINEATI AVVIENE IN UN PERIODO DI 5 ANNI E NON IN QUELLO ORDINARIO.

# RESPONSABILITA' TRIBUTARIA

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 14 DLGS 472 DEL 1997

**IN CASO DI CONFERIMENTO D'AZIENDA È APPLICABILE IL REGIME DI RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA DELLE PARTI PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. N. 472/1997.**

AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA DELLA CONFERITARIA PER I DEBITI DERIVANTI DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE COMMESSE DAL CONFERENTE ASSUME RILEVANZA IL VALORE DELL'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA CONFERITO, VALORE CHE PUÒ ANCHE ESSERE OGGETTO DI DETERMINAZIONE DI UN ESPERTO, MA CHE PUÒ ESSERE SEMPRE OGGETTO DI RETTIFICA DA PARTE DELL'UFFICIO NEL CASO IN CUI DOVESSE RISULTARE NON CONFORME ALLE RISULTANZE ACCERTATE **(RISPOSTA AG. ENTRATE AGLI INTERPELLI N. 276 E 277 DEL 19.7.2019).**

# Il punto sui conferimenti di partecipazioni

# CONFERIMENTO E ASPETTI CONTABILI

L'ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE AD UN VALORE INFERIORE A QUELLO DI PERIZIA È POSSIBILE?

LA FINALITÀ DELL'OBBLIGO DI PERIZIA È DI GARANTIRE CHE IL CAPITALE SOCIALE ED IL SOVRAPPREZZO, ISCRITTI IN CAPO ALLA CONFERITARIA, NON SIANO SUPERIORI AL VALORE DEI BENI CONFERITI, E CIOÈ CHE I BENI CONFERITI NON SIANO ISCRITTI NELLA CONTABILITÀ DELLA CONFERITARIA AD UN VALORE SUPERIORE AL LORO VALORE EFFETTIVO.

TENUTO CONTO DI QUESTA FINALITÀ, SECONDO LA DOTTRINA PREVALENTE, A LIVELLO CIVILISTICO, È CONSIDERATO CORRETTO EFFETTUARE UN CONFERIMENTO AD UN VALORE INFERIORE RISPETTO A QUELLO DETERMINATO NELLA RELAZIONE DI STIMA (ASSONIME CASO 4/2014).

ANCHE IL CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO (MASSIME N. H.A.7 E N. I.A.8.) HA OSSERVATO CHE “I CONFERIMENTI IN NATURA POSSONO AVVENIRE ANCHE PER UN VALORE NOMINALE DELLE AZIONI CON ESSI LIBERATE, COMPENSIVO DEL SOVRAPPREZZO, INFERIORE A QUELLO REALE DEI BENI CONFERITI”.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI E ASPETTI FISCALI

AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, IL TUIR DISCIPLINA IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- **ART. 9**, CHE RAPPRESENTA IL REGIME ORDINARIO DI VALUTAZIONE;
- **ART. 175**, RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO TRA RESIDENTI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI (PRIMA DEROGA);
- **ART. 177**, RELATIVO ALLO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI REALIZZATO MEDIANTE “PERMUTA” O MEDIANTE “CONFERIMENTO” (SECONDA DEROGA);
- **ARTT. 178 E 179** RELATIVI AGLI SCAMBI DI PARTECIPAZIONI TRANSFRONTALIERI.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: REGIME ORDINARIO 1/4

L'ART. 9, COMMA 5, TUIR PREVEDE CHE: “AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CESSIONI A TITOLO ONEROSO VALGONO ANCHE ... PER I CONFERIMENTI IN SOCIETÀ”.

**QUINDI, IN LINEA GENERALE, AI FINI FISCALI, IL CONFERIMENTO RAPPRESENTA UN ATTO “REALIZZATIVO” ASSIMILATO AD UNA CESSIONE A TITOLO ONEROSO.**

QUESTA REGOLA È APPLICABILE **ANCHE AL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI.**

NELLO SPECIFICO, IL REDDITO IMPONIBILE DERIVANTE DAL CONFERIMENTO È COSTITUITO DALLA DIFFERENZA POSITIVA TRA:

- IL CORRISPETTIVO CONSEGUITO, AL NETTO DEGLI ONERI ACCESSORI DI DIRETTA IMPUTAZIONE;
- IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA.

## CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: REGIME ORDINARIO 2/4

IL CORRISPETTIVO DEVE ESSERE DETERMINATO APPLICANDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DAI COMMI 2 E 4 DELL'ART. 9 TUIR.

IN PARTICOLARE, IL COMMA 2 DELL'ART. 9 TUIR PREVEDE CHE: “IN CASO DI CONFERIMENTI O APPORTI IN SOCIETÀ O IN ALTRI ENTI, SI CONSIDERA CORRISPETTIVO CONSEGUITO IL VALORE NORMALE DEI BENI E DEI CREDITI CONFERITI. SE LE AZIONI O I TITOLI RICEVUTI SONO NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI O ESTERI E IL CONFERIMENTO O L'APPORTO È PROPORZIONALE, IL CORRISPETTIVO NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL VALORE NORMALE DETERMINATO A NORMA DEL SUCCESSIVO COMMA 4, LETTERA A)”.

PER DETERMINARE IL CORRISPETTIVO È NECESSARIO FARE RIFERIMENTO AL VALORE DEI BENI CONFERITI INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE DEI BENI RICEVUTI A FRONTE DEL CONFERIMENTO E, QUINDI, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: REGIME ORDINARIO 3/4

NEL CASO DI UN CONFERIMENTO IN UNA SOCIETÀ QUOTATA E L'APPORTO SIA DI TIPO PROPORZIONALE SI CONSIDERA CORRISPETTIVO **IL VALORE DI REALIZZO CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE ALLA MEDIA ARITMETICA DEI PREZZI RILEVATI NELL'ULTIMO MESE DELLE AZIONI O TITOLI DELLA SOCIETÀ (SI VEDA IL PRINCIPIO DI DIRITTO N. 10 DEL 2020).**

INVECE NEL CASO DI CONFERIMENTO IN UNA SOCIETÀ QUOTATA CON UN APPORTO NON PROPORZIONALE, IL VALORE DI REALIZZO È COSTITUITO SEMPRE DAL VALORE NORMALE DEI BENI E DEI CREDITI CONFERITI.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: REGIME ORDINARIO 4/4

Conferitaria	Conferimento	Valore di realizzo
Non quotata	Proporzionale	Valore normale dei beni e crediti conferiti
Non quotata	Non proporzionale	Valore normale dei beni e crediti conferiti
Quotata	Proporzionale	Valore di realizzo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
Quotata	Non proporzionale	Valore normale dei beni e crediti conferiti

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

L'ART. 175 DEL TUIR DISCIPLINA IL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO EFFETTUATE TRA SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI.

LA NORMA NON SPECIFICA LA NATURA GIURIDICA DEI SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE LA DISCIPLINA IN ESAME. PERTANTO, SI DEVE RITENERE CHE:

- **IL SOGGETTO CONFERENTE: PUÒ ESSERE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI, DI PERSONE, OPPURE UN IMPRENDITORE INDIVIDUALE;**
- **IL SOGGETTO CONFERITARIO: PUÒ ESSERE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI O UNA SOCIETÀ DI PERSONE.**

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

IN PRATICA LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 175, COMMA 1, DEL TUIR IN ESAME È APPLICABILE AI SOGGETTI CHE:

- EFFETTUANO CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.;
- SONO RESIDENTI IN ITALIA;
- ESERCITANO IMPRESE COMMERCIALI;
- REALIZZANO UNA PLUSVALENZA PATRIMONIALE (IN CIÒ ESCLUDENDO L'IPOTESI DI REALIZZO DI UNA MINUSVALENZA).

**IL REQUISITO DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA (AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 5 E 73 TUIR, IN RELAZIONE ALLA NATURA GIURIDICA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO) È RICHiesto SOLTANTO PER I SOGGETTI CHE PONGONO IN ESSERE L'OPERAZIONE, A NULLA RILEVANDO LA RESIDENZA DELLA SOCIETÀ LE CUI PARTECIPAZIONI SONO OGGETTO DEL CONFERIMENTO (CIRCOLARE 57/E DEL 2008).**

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

L'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI È CIRCOSCRITTO ALLA SOLA IPOTESI IN CUI OGGETTO DEL CONFERIMENTO SIA:

- 1) UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO (EX ART. 2359, COMMA 1, N. 1 E N. 2, C.C.);
- 2) OVVERO DI COLLEGAMENTO (EX ART. 2359, COMMA 3, C.C.),

**A NULLA RILEVANDO IL PERIODO DI DETENZIONE DELLA PARTECIPAZIONE STESSA.**

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

LA NORMA PREVEDE CHE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LE PLUSVALENZE, PER I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO DEVE CONSIDERARSI VALORE DI REALIZZO:

- IL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI CHE SONO RICEVUTE IN CAMBIO DELL'OGGETTO CONFERITO NELLE SCRITTURE CONTABILI DEL SOGGETTO CONFERENTE;
- OVVERO, SE SUPERIORE;
- QUELLO ATTRIBUITO ALLE PARTECIPAZIONI CHE SONO CONFERITE NELLE SCRITTURE CONTABILI DEL SOGGETTO CONFERITARIO.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

LA PLUSVALENZA DERIVANTE DAL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI È QUINDI DETERMINATA IN MISURA PARI ALLA DIFFERENZA TRA:

- IL VALORE DI REALIZZO (QUANTIFICATO IN BASE ALLE RILEVAZIONI CONTABILI DEL SOGGETTO CONFERENTE E DEL CONFERITARIO);
- L'ULTIMO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA.

SE RISULTANO LE CONDIZIONI SI APPLICA LA PEX (ARTICOLO 87 DEL TUIR).

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

IL CONFERENTE E IL CONFERITARIO ISCRIVONO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE SULLA BASE DELLE SCRITTURE CONTABILI E NON DEL BILANCIO.

I VALORI, INFATTI, SONO ISCRITTI IN CONTABILITÀ AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO E NON NECESSARIAMENTE COINCIDONO CON I VALORI CHE RISULTERANNO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO NEL BILANCIO DEL SOGGETTO CONFERITARIO O DI QUELLO CONFERENTE (IN TAL SENSO, CIRCOLARE 18 DICEMBRE 1997, N. 320/E, PAR. 2.3).

INOLTRE, LA DATA DI RILEVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL CONFERENTE E DEL CONFERITARIO DEVE COINCIDERE CON LA DATA DI ISCRIZIONE DELL'ATTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

LA PLUSVALENZA REALIZZATA, DETERMINATA CON LE MODALITÀ PRECEDENTEMENTE ILLUSTRATE:

1. IN CASO DI APPLICABILITÀ DELLA PEX È ESENTE (AI FINI IRES) IN MISURA PARI AL 95 PER CENTO DEL RELATIVO AMMONTARE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI, OVVERO (AI FINI IRPEF) IN CAPO AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE IN MISURA PARI AL 41,86 PER CENTO;
2. È SOGGETTA A TASSAZIONE INTERAMENTE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL TUIR, QUALORA NON RICORRANO LE CONDIZIONI CITATE.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

AI FINI PEX L'AGENZIA HA CHIARITO A PIÙ RIPRESE CHE:

- LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 175 DEL TUIR NON COSTITUISCE UN REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE, **MA UN CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RICEVUTE;**
- **IL SUBENTRO NEL COSTO FISCALE E NEL PERIODO DI POSSESSO DEGLI ASSETS IN CAPO AL DANTE CAUSA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LE OPERAZIONI FISCALMENTE NEUTRALI CHE COMPORTANO UNA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DEL DANTE CAUSA (QUALI FUSIONI, SCISSIONI E CONFERIMENTI D'AZIENDA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE NORMATIVA) E QUINDI NON I CONFERIMENTI ART. 175 DEL TUIR.**

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

PERTANTO LA CONFERITARIA NON SUBENTRA NEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI PARTICIPATION EXEMPTION PREVISTI DALL'ART. 87 DEL TUIR E, IN PARTICOLARE, NEL PERIODO DI POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE.

QUINDI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PARTICIPATION EXEMPTION, IL PERIODO DI POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA DECORRERÀ IN CAPO ALLA CONFERITARIA DALLA DATA DI CONFERIMENTO.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

AL FINE DI EVITARE COMPORTAMENTI ELUSIVI, L'ART. 175 PREVEDE CHE IL VALORE DI REALIZZO DELL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO DEVE ESSERE DETERMINATO IN BASE AL CRITERIO GENERALE DEL VALORE NORMALE QUANDO SI REALIZZANO CONTESTUALMENTE LE SEGUENTI DUE CONDIZIONI:

- LA PARTECIPAZIONE CONFERITA È PRIVA DEI REQUISITI DELL'ESENZIONE STABILITI DALLE LETT. C) E D) DEL COMMA 1 DELL'ART. 87 TUIR (PEX);
- IL CONFERENTE RICEVE UNA PARTECIPAZIONE CHE SODDISFA I REQUISITI PEX (FATTO SALVO SOLO IL REQUISITO RELATIVO ALLA DURATA DI POSSESSO MINIMO).

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 175 DEL TUIR

Partecipazione conferita	Partecipazione ricevuta dal conferente	Determinazione della plusvalenza da conferimento	Tassazione della plusvalenza
PEX	PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	art. 175, comma 1, TUIR	art. 87 del TUIR
PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	art. 175, comma 1, TUIR	art. 87 del TUIR
NO PEX	PEX (fatto salvo il requisito del possesso minimo)	Valore normale art. 9, comma 4, TUIR (art. 175, comma 2, TUIR)	art. 86 del TUIR
NO PEX	NO PEX	art. 175, comma 1, TUIR	art. 86 del TUIR

(\*) Ovvero il maggiore tra:

- il valore attribuito (della conferente) alla partecipazione ricevuta in cambio della partecipazione conferita iscritta nella contabilità del soggetto conferente;
- il valore attribuito alle partecipazioni conferite ed iscritto nella contabilità del soggetto conferitario.

# CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI: ART. 177 DEL TUIR

LA NORMATIVA FISCALE RELATIVA ALLO SCAMBIO “NAZIONALE” DI PARTECIPAZIONI È CONTENUTA NELL’ART. 177 TUIR CHE DISCIPLINA GLI EFFETTI DI TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI:

- SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI REALIZZATO MEDIANTE PERMUTA (COMMA 1);
- SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI REALIZZATO MEDIANTE CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (COMMA 2);
- SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI REALIZZATO MEDIANTE CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI COLLEGAMENTO (COMMA 2-BIS).

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

L'ART. 177, COMMA 1, TUIR DISCIPLINA LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI ATTUATO SECONDO LO SCHEMA DELLA "PERMUTA", OVVERO L'OPERAZIONE MEDIANTE LA QUALE UNO DEI SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 73, COMMA 1, LETT. A) E B), ACQUISTA O INTEGRA UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1, C.C. OVVERO INCREMENTA, IN VIRTÙ DI UN OBBLIGO LEGALE O DI UN VINCOLO STATUTARIO, LA PERCENTUALE DI CONTROLLO, IN UN ALTRO SOGGETTO INDICATO NELLE MEDESIME LETT. A) E B), ATTRIBUENDO AI SOCI DI QUEST'ULTIMO PROPRIE AZIONI.

**PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA, QUESTA OPERAZIONE NON DÀ LUOGO A COMPONENTI POSITIVI O NEGATIVI DEL REDDITO IMPONIBILE A CONDIZIONE CHE IL COSTO DELLE AZIONI O QUOTE DATE IN PERMUTA SIA ATTRIBUITO ALLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE IN CAMBIO.**

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

IN SINTESI L'OPERAZIONE PREVEDE CHE UNA SOCIETÀ (DETTA "ACQUIRENTE") E I SOCI DI UN'ALTRA SOCIETÀ (DETTA "SCAMBIATA") SI TRASFERISCANO RECIPROCAMENTE LA PROPRIETÀ DELLE PARTECIPAZIONI CHE POSSIEDONO, **OSSIA LA SOCIETÀ ACQUIRENTE "PERMUTA" LE AZIONI PROPRIE CON LE QUOTE/AZIONI DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA.** A DIFFERENZA DELLA PERMUTA, NELLO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO IL SOGGETTO ACQUIRENTE (OSSIA LA SOCIETÀ CONFERITARIA) ATTRIBUISCE AZIONI O QUOTE DI NUOVA EMISSIONE E NON AZIONI PROPRIE.

NELL'OPERAZIONE DI PERMUTA DI PARTECIPAZIONI INTERVENGONO **TRE SOGGETTI:**

1. LA SOCIETÀ ACQUIRENTE, OVVERO IL SOGGETTO CHE AL TERMINE DELL'OPERAZIONE ACQUISISCE, INTEGRA O INCREMENTA IL CONTROLLO NELLA SOCIETÀ SCAMBIATA;
2. IL SOGGETTO SCAMBIATO, OVVERO IL SOGGETTO DEL QUALE SI ACQUISISCE, INTEGRA O INCREMENTA IL CONTROLLO E LE CUI AZIONI O QUOTE SONO OGGETTO DI SCAMBIO;
3. I SOCI SCAMBIANTI, OVVERO I SOCI DEL SOGGETTO SCAMBIATO.

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

LA SOCIETÀ ACQUIRENTE DEVE ESSERE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI O UN ENTE COMMERCIALE RESIDENTE.

TUTTAVIA, DOVENDO NECESSARIAMENTE PERMUTARE AZIONI PROPRIE, IL CAMPO SI RESTRINGE ALLE SOCIETÀ A BASE AZIONARIA OSSIA LE SOCIETÀ PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI. IL RIFERIMENTO ALLE AZIONI DELLA SOCIETÀ ACQUIRENTE CONTENUTO NEL COMMA 1 DELL'ART. 177 (VERIFICATOSI PER EFFETTO DELL'ELIMINAZIONE DEL RIFERIMENTO ALLE QUOTE OPERATO DAL D.LGS. N. 247/2005) ESCLUDE DALL'AREA APPLICATIVA LE S.R.L.

IL SOGGETTO SCAMBIATO PUÒ ESSERE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DI QUALSIASI TIPO OVVERO UN ENTE COMMERCIALE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO.

PERTANTO, IL CAMPO DI APPLICAZIONE PER IL SOGGETTO SCAMBIATO È PIÙ AMPIO RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LA SOCIETÀ ACQUIRENTE.

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

PER QUANTO CONCERNE I SOCI SCAMBIANTI NON È PREVISTA NESSUNA LIMITAZIONE.

PERTANTO **POSSONO ESSERE TALI LE PERSONE FISICHE, LE PERSONE GIURIDICHE, GLI ENTI E POSSONO ANCHE ESSERE SOGGETTI CHE NON ESERCITANO UN'ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE.**

LA C.M. 19 DICEMBRE 1997, N. 320/E, HA CHIARITO CHE NON È NECESSARIO CHE I SOGGETTI SCAMBIANTI ABBIANO LA QUALIFICA DI IMPRENDITORI. LA FORMULAZIONE NORMATIVA PREVEDE INFATTI CHE NON SI DÀ LUOGO A COMPONENTI POSITIVI O NEGATIVI DEL REDDITO IMPONIBILE (RIFERIMENTO CHE RIGUARDA SIA I SOGGETTI IMPRENDITORI CHE NON).

ASSONIME (CIRCOLARE N. 42/1998) HA SEGNALATO LA POSSIBILE INCOMPATIBILITÀ DELLA DISCIPLINA IN ESAME AI SOCI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI IN QUANTO, MANCANDO PER ESSI LE SCRITTURE CONTABILI, NON POTREBBERO RISPETTARE LA CONTINUITÀ CIVILISTICA E FISCALE.

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO, LO SCAMBIO DEVE AVERE AD OGGETTO UNA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTA ALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE DI ACQUISTARE, INTEGRARE OVVERO INCREMENTARE, IN VIRTÙ DI UN OBBLIGO LEGALE O DI UN VINCOLO STATUTARIO, IL CONTROLLO DI DIRITTO (DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1, C.C.) DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA.

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE PERMUTA NON DETERMINA COMPONENTI POSITIVI O NEGATIVI DI REDDITO, A CONDIZIONE CHE IL COSTO DELLE AZIONI ASSEGNATE IN PERMUTA SIA ATTRIBUITO ALLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE IN CAMBIO.

LA NON IMPONIBILITÀ DELL'OPERAZIONE È SUBORDINATA DUNQUE AL MANTENIMENTO DEI VALORI FISCALI IN CAPO ALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE ED AI SOCI SCAMBIANTI.

IN DOTTRINA PREVALE L'ORIENTAMENTO IN BASE AL QUALE L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI NEUTRALITÀ È SUBORDINATO ALLA CONTINUITÀ NON SOLO DEI VALORI FISCALI, MA ANCHE DI QUELLI CONTABILI.

SUL PUNTO NELLA CIRCOLARE 27 MAGGIO 1998, N. 42, ASSONIME HA SOTTOLINEATO CHE: “NELLA DISCIPLINA INTERNA DELLO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI SI DELINEA ... UN REGIME DI NEUTRALITÀ DELL'OPERAZIONE CHE SI CARATTERIZZA COME TALE ANCHE SUL PIANO DELLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO. QUESTA CONCLUSIONE TROVA CONFERMA NELLE ISTRUZIONI AL RIGUARDO CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N. 320/E DEL 1997”.

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

IL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DALL'AMMONTARE DEL CONGUAGLIO IN DENARO EVENTUALMENTE PATTUITO TRA LE PARTI CON L'UNICA CONDIZIONE CHE, SUL PIANO CIVILISTICO, L'ENTITÀ DI TALE CONGUAGLIO NON SIA TALE DA SNATURARE L'OPERAZIONE DI PERMUTA.

LA NORMA IN ESAME SI DIFFERENZIA DALLA PERMUTA COMUNITARIA NELLA QUALE È PREVISTO UN LIMITE AL CONGUAGLIO.

# CONFERIMENTO COMMA 1 DELL'ART. 177 DEL TUIR

IL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139 HA MODIFICATO L'ART. 2424-BIS C.C. STABILISCE CHE LE AZIONI PROPRIE DEVONO ESSERE RILEVATE IN BILANCIO A DIRETTA RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 2357-TER C.C..

**COERENTEMENTE CON QUESTA NUOVA IMPOSTAZIONE CONTABILE, LO SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE DI BILANCIO NON CONTEMPLA PIÙ LA VOCE RELATIVA ALLA “RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO” BENSÌ QUELLA RELATIVA ALLA “RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO”.**

IL NUOVO TRATTAMENTO CONTABILE DELLE AZIONI PROPRIE RISCHIA DI AVERE DELLE RIPERCUSSIONI SULLA PORTATA E SULL'EFFICACIA APPLICATIVA DELL'ART. 177, COMMA 1, TUIR.

INFATTI, NON AVENDO PIÙ LE AZIONI PROPRIE UN VALORE CONTABILE “POSITIVO” RIFERIBILE ALLA PARTECIPAZIONE NEL SOGGETTO SCAMBIATO, PARTE DELLA DOTTRINA HA EVIDENZIATO CHE LA CONTINUITÀ CONTABILE DEI VALORI POTREBBE VENIRE MENO, CON CONSEGUENTE RISCHIO DI IMPOSSIBILITÀ DI APPLICARE IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE PREVISTO DALL'ART. 177 TUIR.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

L' ART. 177, COMMA 2, TUIR STABILISCE CHE:

“LE AZIONI O QUOTE RICEVUTE A SEGUITO DI CONFERIMENTI IN SOCIETÀ, MEDIANTE I QUALI LA SOCIETÀ CONFERITARIA ACQUISISCE IL CONTROLLO DI UNA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1), DEL CODICE CIVILE OVVERO INCREMENTA, IN VIRTÙ DI UN OBBLIGO LEGALE O DI UN VINCOLO STATUTARIO, LA PERCENTUALE DI CONTROLLO, **SONO VALUTATE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL CONFERENTE, IN BASE ALLA CORRISPONDENTE QUOTA DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO FORMATO DALLA SOCIETÀ CONFERITARIA PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO**”.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO, SONO COINVOLTI:

1. **LA SOCIETÀ CONFERITARIA**, OVVERO LA SOCIETÀ CHE INTENDE ACQUISIRE O INTEGRARE IL CONTROLLO;
2. **LA SOCIETÀ CONFERITA**, OVVERO LA SOCIETÀ DELLA QUALE SI INTENDE ACQUISIRE IL CONTROLLO), CHE PUÒ ESSERE UNA SOCIETÀ DI CAPITALI (S.P.A., S.A.P.A., S.R.L., SOCIETÀ COOPERATIVA E DI MUTUA ASSICURAZIONE) RESIDENTE IN ITALIA;
3. **I SOCI CONFERENTI**, OVVERO I SOCI DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA, CHE POSSONO RIVESTIRE QUALSIASI FORMA GIURIDICA.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

L'AGENZIA DELLE ENTRATE (RISOLUZIONE 4 APRILE 2017, N. 43/E) HA OSSERVATO CHE SIA LA SOCIETÀ CONFERITARIA CHE LA SOCIETÀ CONFERITA DEVONO ESSERE SOGGETTI INDICATI DALLA LETT. A) DELL'ART. 73 TUIR, OVVERO SOCIETÀ DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA IN QUANTO VALGONO LE STESSA CONDIZIONI DI ORDINE SOGGETTIVO INDIVIDUATE DAL COMMA 1 DELL'ART. 177 TUIR.

IL REGIME DEL “REALIZZO CONTROLLATO” NON PUÒ DUNQUE APPLICARSI IN CASO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SE LA SOCIETÀ CONFERITARIA O LA SOCIETÀ CONFERITA SONO SOGGETTI NON RESIDENTI.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

QUESTA CONCLUSIONE È STATA OGGETTO DI CRITICA DA PARTE DELLA DOTTRINA, IN QUANTO SI BASA SU UN'ASSIMILAZIONE DELLA NORMA CONTENUTA AL COMMA 2 CON QUELLA CONTENUTA NEL COMMA 1 DELL'ART. 177: LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI CONTROLLO, TUTTAVIA, SEMBRA AMPIAMENTE AUTODEFINITA, SENZA BISOGNO DI ESSERE INTERPRETATA PER RINVIO.

LA LETTURA DATA DALL'AGENZIA PORTA AD ESCLUDERE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA ANCHE L'IPOTESI IN CUI LA SOCIETÀ CONFERITA SIA UNA SOCIETÀ DI PERSONE (RISPOSTA AD INTERPELLO 907-1007/2018).

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA RICONOSCIUTO (CIRCOLARE 17 GIUGNO 2010, N. 33/E):

- LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE IL REGIME A “REALIZZO CONTROLLATO” PREVISTO DALL'ART. 177, COMMA 2, TUIR, A PRESCINDERE DALL'ESISTENZA DI RAPPORTI PARTECIPATIVI O DI GRUPPO TRA I SOGGETTI CONFERENTI E LA SOCIETÀ CONFERITARIA;
- **LA PARI DIGNITÀ DI TALE REGIME RISPETTO A QUELLO STABILITO DALL'ART. 9 TUIR.**

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO, L'OPERAZIONE DEVE AVERE AD OGGETTO UNA PARTECIPAZIONE CHE **CONSENTA ALLA SOCIETÀ CONFERITARIA DI ACQUISTARE OVVERO INCREMENTARE, IN VIRTÙ DI UN OBBLIGO LEGALE O DI UN VINCOLO STATUTARIO, IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA.**

LA NOZIONE DI CONTROLLO ALLA QUALE SI RIFERISCE LA NORMA FA RIFERIMENTO SOLTANTO AL **“CONTROLLO DI DIRITTO”**, EX ART. 2359, COMMA 1, N. 1, C.C., IN BASE AL QUALE DEVE CONSIDERARSI “CONTROLLATA” LA SOCIETÀ IN CUI UN SOGGETTO DISPONE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

SUL PUNTO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO “MAP” DEL 18 MAGGIO 2006, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 177 TUIR, IL CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE NON DEVE ESSERE OGGETTIVAMENTE DI CONTROLLO, ESSENDO SUFFICIENTE IL CONFERIMENTO DI UNA PARTECIPAZIONE CHE, SEPPUR DI AMMONTARE INFERIORE ALLA SOGLIA DEL CONTROLLO, CONSENTA, TUTTAVIA, AL CONFERITARIO DI ACQUISIRE IL “CONTROLLO DI DIRITTO”.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

INOLTRE L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO N. 954-739 DEL 2006 HA CHIARITO CHE LA NORMA DI APPLICA:

- ANCHE NEL CASO IN CUI L'ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI PROVENGA DA UNA PLURALITÀ DI SOCI CHE RISULTANO TITOLARI DI QUOTE DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA (CIASCUNO DEI QUALI, TUTTAVIA, NON NE POSSIEDA, DA SOLO, UNA QUANTITÀ TALE DA ATTRIBUIRNE IL CONTROLLO);
- A CONDIZIONE CHE L'ACQUISIZIONE AVVENGA IN MODO UNITARIO (“UNO ACTU”).

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

SUL TEMA L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO (INTERPELLO 904-1102/2017 DRE LOMBARDIA) CHE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME IN OGGETTO, NON RILEVA IL FATTO CHE NELL'AMBITO DELLA PLURALITÀ DEI CONFERENTI UNO DI ESSI POSSIEDA UNA PARTECIPAZIONE GIÀ DI PER SÉ DI CONTROLLO (AD ESEMPIO, UN CONFERENTE CHE DA SOLO POSSIEDE UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 50 PER CENTO).

**IN TALE CASO CIÒ CHE RILEVA È IL FATTO CHE LA CONFERITARIA, MEDIANTE UN'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO "UNO ACTU", ACQUISISCA IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ TARGET: IL REGIME È APPLICABILE COMUNQUE A TUTTI I CONFERENTI.**

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AD UN'ISTANZA DI INTERPELLO (20 MAGGIO 2019, N. 147) CONSENTE DI ESAMINARE I RISVOLTI DEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI GRAVATE DA DIRITTI REALI.

IN PARTICOLARE, IL PRINCIPIO GIURIDICO DI BASE DA CUI MUOVE LA RISPOSTA È LA CONSIDERAZIONE CHE IL REQUISITO DEL CONTROLLO (NECESSARIO AFFINCHÉ POSSA APPLICARSI LA DISCIPLINA PREVISTA DELL'ART. 177 DEL TUIR) DEVE ESSERE VERIFICATO CON RIGUARDO ALLA SOCIETÀ CONFERITARIA, A NULLA RILEVANDO LA POSIZIONE DEI SOGGETTI CONFERENTI.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

NE CONSEGUE CHE PUÒ ESSERE APPLICATA LA NORMA NEL CASO IN CUI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI VENGONO CONFERITE QUOTE IN NUDA PROPRIETÀ E DIRITTI DI USUFRUTTO IN MODO TALE CHE LA CONFERITARIA RIUNISCA IN SÉ I DIRITTI, A CONDIZIONE PERÒ CHE I CONFERENTI RICEVANO QUOTE DELLA CONFERITARIA IN PIENA PROPRIETÀ.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

L'AGENZIA (RISPOSTA AD INTERPELLO 22 LUGLIO 2019, N. 290) HA PRECISATO ANCHE CHE:

“LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI RIUNIFICAZIONE DEI DIRITTI PARZIARI, AL CONTRARIO, NON RISULTA NECESSARIA NEL CASO IN CUI SI SIA IN PRESENZA DI UN CONFERIMENTO (O DI PIÙ CONFERIMENTI CONTESTUALI), AVENTI AD OGGETTO AZIONI O QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN NUDA PROPRIETÀ CUI SIANO ASSOCIATI, ALTRESÌ, IL DIRITTO DI VOTO ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA CHE CONSENTANO ALLA CONFERITARIA DI ACQUISIRE O INCREMENTARE IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA”.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

IL CONFERIMENTO DI SOLI DIRITTI DI USUFRUTTO, NON COMPORTANDO L'ATTRIBUZIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ (E QUINDI LA “PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE” DELLA CONFERITARIA), NON INTEGRA IL REQUISITO PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME PREVISTO DALL'ART. 177 DEL T.U.I.R (IN QUESTO SENSO, L'USUFRUTTO È CONSIDERATO IN UNA PROSPETTIVA NON MERITEVOLE DI QUALIFICARSI COME “PARTECIPAZIONE RICEVUTA” IN QUANTO ESPRESSIONE DI UNA DISPONIBILITÀ DI VOTI SOLTANTO TEMPORANEA).

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

L'OPERAZIONE DI SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO NON RAPPRESENTA UN'OPERAZIONE FISCALMENTE NEUTRA, **MA A C.D. "REALIZZO CONTROLLATO"**.

IN TAL SENSO IL CONFERIMENTO VIENE CONSIDERATO, AI FINI FISCALI, COME UN ATTO POTENZIALMENTE "REALIZZATIVO" IN CUI L'EMERSIONE DI UNA PLUSVALENZA TASSABILE IN CAPO AL CONFERENTE È SUBORDINATA AL COMPORTAMENTO TENUTO DALLA CONFERITARIA E CIOÈ IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVA ISCRIZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMA DI UN MAGGIORE VALORE RISPETTO ALL'ULTIMO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

IN PARTICOLARE:

- IL SOGGETTO CONFERENTE È TENUTO A VALUTARE LE PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN CAMBIO IN BASE ALLA CORRISPONDENTE QUOTA DI PATRIMONIO NETTO FORMATASI PRESSO LA SOCIETÀ CONFERITARIA;
- (CONSEGUENTEMENTE) L'EVENTUALE DIFFERENZA POSITIVA ESISTENTE TRA QUESTA QUOTA DEL PATRIMONIO NETTO RISPETTO ALL'ULTIMO VALORE FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA COSTITUIRÀ UNA PLUSVALENZA TASSABILE IN CAPO AL CONFERENTE.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

È STATO CHIARITO CHE, NEL CASO VI SIA UNA PLURALITÀ DI CONFERENTI E QUINDI IL COSTO FISCALE RICONOSCIUTO DELLE PARTECIPAZIONI SIA DIVERSO PER CIASCUNO DI ESSI, L'APPLICAZIONE DELL'ART. 177 DOVRÀ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI COSTI FISCALI RICONOSCIUTI.

**IN PARTICOLARE, IN TALE IPOTESI, SECONDO L'AGENZIA ( RISOLUZIONE 20 APRILE 2012, N. 38/E) LA SOCIETÀ CONFERITARIA DOVREBBE PROCEDERE AD AUMENTI DI CAPITALE NOMINALE IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO EFFETTUATO DA OGNI SOCIO ED ALL'ISCRIZIONE DI UNA RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI DI AMMONTARE DIVERSO PER CIASCUN SOCIO.**

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 56 DEL 16 OTTOBRE 2023, CHE SCATURISCE DA UNA RISPOSTA AD UN INTERPELLO, RAPPRESENTA UN PUNTO DI SVOLTA MOLTO IMPORTANTE NELLA PRASSI UFFICIALE RELATIVA AI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 177 DEL TUIR.

L'AGENZIA NEI FATTI ESPRIME UN ORIENTAMENTO DIVERSO DA QUELLO CHE AVEVA CERTIFICATO CON IL PRINCIPIO DI DIRITTO N. 10 DEL 28 LUGLIO 2020: ALLA LUCE DELLE NUOVE CONCLUSIONI RAGGIUNTE, SI DEVE RITENERE CHE UN CONFERIMENTO MINUSVALENTE NON CONSENTA LA DEDUZIONE DELLA MINUSVALENZA (IN SENSO CONFORME A QUANTO GIÀ SOSTENUTO IN PASSATO), MA NON PREGIUDICHI LA PERMANENZA NEL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

L'AGENZIA IN SEDE DI TELEFISCO 2021 HA CHIARITO CHE IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI FA "PERDERE" LA STRATIFICAZIONE.

SECONDO LA RISPOSTA FORNITA DALLE ENTRATE, INFATTI, LA PLUSVALENZA OVVERO L'APPLICAZIONE DEL REALIZZO CONTROLLATO DEVE ESSERE DETERMINATA CONFRONTANDO L'AUMENTO DEL PATRIMONIO NETTO E IL COMPLESSIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CAPO AL CONFERENTE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA.

IN CONCLUSIONE, LA CIRCOSTANZA CHE IL CONFERIMENTO ABBA AD OGGETTO L'INTERA QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL CONFERENTE RENDE IRRILEVANTE LA STRATIFICAZIONE DI TALE VALORE FISCALE.

# CONFERIMENTO COMMA 2 DELL'ART. 177 DEL TUIR

E' POSSIBILE EFFETTUARE UN CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E RICEVERE IN CAMBIO QUOTE DELLA CONFERITARIA E UN CONGUAGLIO IN DENARO SENZA FAR VENIR MENO LE DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 177 COMMA DEL TUIR?

NO. L'AGENZIA IN UN RECENTE INTERPELLO (537 DEL 2020) HA RISPOSTO IN SENSO NEGATIVO.

SECONDO L'AGENZIA: “IL RIFERIMENTO ESCLUSIVO, EFFETTUATO DALLA NORMA, AL PARAMETRO VALUTATIVO DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO REALIZZATO DALLA CONFERITARIA, NON CONSENTE DI RICONDURRE NELL'ALVEO DELL'ARTICOLO 177, COMMA 2, DEL TUIR UNA FATTISPECIE, COME QUELLA RAPPRESENTATA .. CARATTERIZZATA .. DA UNO SCAMBIO AZIONARIO MEDIANTE CONFERIMENTO AL QUALE "ACCEDE" UN CORRISPETTIVO IN DENARO”

# CONFERIMENTO COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 DEL TUIR

CON L'INSERIMENTO DEL NUOVO COMMA 2-BIS ALL'ART. 177 DEL TUIR, L'ART. 11-BIS DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 HA ESTESO L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO.

IN QUESTO CASO, PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA, ANCHE QUANDO IL CONFERITARIO NON DOVESSE ACQUISIRE IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA, È RICONOSCIUTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE UGUALMENTE IL REGIME PREVISTO DAL COMMA 2 PREVIO SODDISFACIMENTO DI 2 CONDIZIONI.

# CONFERIMENTO COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 DEL TUIR

## CONDIZIONI:

1. LE PARTECIPAZIONI CONFERITE DEVONO RAPPRESENTARE, COMPLESSIVAMENTE, UNA PERCENTUALE DI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA SUPERIORE AL 20%, OVVERO, ALTERNATIVAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE O AL PATRIMONIO SUPERIORE AL 25% (2% E 5% NEL CASO DI TITOLI NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI);
2. LE PARTECIPAZIONI DEVONO ESSERE CONFERITE IN SOCIETÀ (ESISTENTI O DI NUOVA COSTITUZIONE) CHE SONO INTERAMENTE PARTECIPATE DAL CONFERENTE.

# CONFERIMENTO COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 DEL TUIR

NEL CASO IN CUI IL CONFERIMENTO DOVESSE AVERE AD OGGETTO PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ HOLDING (OVVERO LE SOCIETÀ LA CUI ATTIVITÀ CONSISTE IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE NELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI), **LE PERCENTUALI DI DIRITTO DI VOTO E DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEVONO FARE RIFERIMENTO A TUTTE LE SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE CHE ESERCITANO UN'IMPRESA COMMERCIALE SECONDO LA DEFINIZIONE PREVISTA DALL'ART. 55 DEL TUIR E SI DETERMINANO TENENDO CONTO DELL'EVENTUALE DEMOLTIPLICAZIONE PRODOTTA DALLA CATENA PARTECIPATIVA.**

# CONFERIMENTO COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 DEL TUIR

CON UN INTERPELLO DEL 15 FEBBRAIO 2021 LE ENTRATE HANNO PRESO POSIZIONE SU UN TEMA SPINOSO DEL REGIME DEL “REALIZZO CONTROLLATO” DELL'ARTICOLO 177, COMMA 2-BIS.

L'AMMINISTRAZIONE HA CHIARITO CHE IL TEST DELLE PERCENTUALI MINIME, ALLORCHÉ OGGETTO DEL CONFERIMENTO SIA LA PARTECIPAZIONE IN UNA HOLDING, **DEVE RIGUARDARE L'INTERA CATENA PARTECIPATIVA A VALLE DELLA SOCIETÀ QUOTATA E QUINDI ANCHE LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA SOCIETÀ NON HOLDING.**

# CONFERIMENTO COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 DEL TUIR

CON LA RISPOSTA 956-1757/2021 L'AGENZIA HA CHIARITO CHE PER LA DEFINIZIONE DI SOCIETÀ «HOLDING» VALIDA AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 177, COMMA 2-BIS **NON SI DEVONO APPLICARE I CRITERI INDICATI NELL'ARTICOLO 162-BIS DEL TUIR** E DUNQUE IL CONFRONTO TRA VALORI CONTABILI DELLE PARTECIPAZIONI E VALORE COMPLESSIVO DELL'ATTIVO PATRIMONIALE QUALI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO.

**MA OCCORRE INVECE MISURARE, ALLA DATA DI EFFICACIA DEL CONFERIMENTO, I VALORI CORRENTI DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA HOLDING CONFRONTANDOLI CON IL VALORE CORRENTE COMPLESSIVO DI TALE SOCIETÀ.**

# CONFERIMENTO COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 DEL TUIR

IL COMMA 2-BIS DELL'ART. 177 DEL TUIR PREVEDE CHE, IN CASO DI SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SEDE DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI COLLEGAMENTO, **IL PERIODO DI POSSESSO (RILEVANTE PER POTER BENEFICIARE DEL REGIME DI PARTICIPATION EXEMPTION PREVISTO DALL'ART. 87 DEL TUIR) È ESTESO AL SESSANTESIMO MESE PRECEDENTE A QUELLO DELL'AVVENUTA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE, IN LUOGO DEI 12 MESI ORDINARIAMENTE PREVISTI.**

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

**I SOGGETTI INTERESSATI** ALLA DISPOSIZIONE IN ESAME SONO I SEGUENTI (ART. 178, LETT. A), TUIR):

- 1) LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA, COOPERATIVE E DI MUTUA ASSICURAZIONE;
- 2) GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI AVENTI PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO;
- 3) I SOGGETTI RESIDENTI IN ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PURCHÉ NON SI CONSIDERINO, PER CONVENZIONE IN MATERIA DI DOPPIA IMPOSIZIONE CON STATI TERZI, RESIDENTI FUORI DELLA COMUNITÀ, CHE APPARTENGANO ALLE CATEGORIE INDICATE NELLA SEGUENTE TABELLA A (ALLEGATA AL TUIR) E SIANO SOTTOPOSTI A UNA DELLE IMPOSTE INDICATE NELLA SEGUENTE TABELLA B (ALLEGATA AL TUIR) O AD ALTRA CHE IN FUTURO LA SOSTITUISCA, SENZA POSSIBILITÀ DI OPZIONE, SEMPRE CHE NEL CONCAMBIO L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO AI PARTECIPANTI DEI SOGGETTI FUSI O INCORPORATI NON SUPERI IL 10 PER CENTO DEL VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA.

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

LE PERMUTE E I CONFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DI PARTECIPAZIONI BENEFICIANO QUINDI DEL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE PREVISTO DALL'ART. 179 TUIR **ALLE SEGUENTI 3 CONDIZIONI:**

1) IL SOGGETTO CONFERITO SIA UNA SOCIETÀ COMUNITARIA CHE APPARTIENE ALLE CATEGORIE INDICATE NELLA TABELLA A (DA CONSIDERARE AUTOMATICAMENTE AGGIORNATA IN CONFORMITÀ CON EVENTUALI MODIFICHE DELL'ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 23 LUGLIO 1990, N. 90/434) E SIA SOTTOPOSTA AD UNA DELLE IMPOSTE INDICATE NELLA TABELLA B;

2) LA SOCIETÀ CONFERITARIA:

- RISIEDA IN UNO STATO UE DIVERSO RISPETTO A QUELLO DI RESIDENZA DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA;
- APPARTENGA AD UNA DELLE CATEGORIE PREVISTE DALLA TABELLA A E SIA SOTTOPOSTA AD UNA DELLE IMPOSTE INDICATE NELLA TABELLA B;

3) UNO DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LO SCAMBIO SIA RESIDENTE IN ITALIA.

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

DALL'INCISO "... ALCUNO DEI PARTECIPANTI CHE EFFETTUANO LO SCAMBIO SIA RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO..." DERIVA CHE I SOCI DELLA CONFERITA CHE EFFETTUANO LO SCAMBIO IN CONDIZIONI DI NEUTRALITÀ FISCALE POSSONO ESSERE ANCHE PIÙ DI UNO.

NON È QUINDI RICHiesto CHE SIA UN UNICO SOCIO AD APPORTARE LA PARTECIPAZIONE CHE PERMETTE DI ACQUISIRE O INTEGRARE IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ "CONFERITA", MA È POSSIBILE CHE LA REALIZZAZIONE DI QUESTA CONDIZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ "CONFERITARIA" COSTITUISCA E RAPPRESENTI L'EFFETTO DEL (CONTEMPORANEO) CONFERIMENTO DI UNA PLURALITÀ DI QUOTE DA PARTE DI DIVERSI SOCI. CON RISOLUZIONE 2 NOVEMBRE 2001, N. 175, È STATO CHIARITO CHE: "NÉ LA NORMATIVA COMUNITARIA, NÉ QUELLA INTERNA DI ATTUAZIONE STABILISCONO LIMITI AL RIGUARDO, ATTESO CHE LE DISPOSIZIONI IN ESAME PREVEDONO PARTICOLARI REQUISITI SOGGETTIVI ESCLUSIVAMENTE PER QUANTO RIGUARDA LA SOCIETÀ ACQUIRENTE E LA SOCIETÀ ACQUISTATA E CHE, VICEVERSA, NESSUN PARTICOLARE REQUISITO VIENE RICHiesto PER I SOGGETTI 'PARTECIPANTI' CHE CONFERISCONO O DANNO IN PERMUTA LE AZIONI O QUOTE IN LORO POSSESSO" PER CUI "IL REGIME DI NEUTRALITÀ COMPETE A TUTTI I SOGGETTI SCAMBIANTI [...], SIANO ESSI PERSONE FISICHE CHE SOGGETTI CHE OPERANO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORI".

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

RELATIVAMENTE AI REQUISITI OGGETTIVI, LA SOCIETÀ CONFERITARIA DEVE NECESSARIAMENTE RICEVERE (DA UNO O, CONTEMPORANEAMENTE, DA PIÙ SOCI CONFERENTI) **UNA QUANTITÀ DI AZIONI O QUOTE TALE CHE, AD OPERAZIONE ULTIMATA, “...ACQUISTI O INTEGRI UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO, AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1, DEL CODICE CIVILE” NELLA SOCIETÀ CONFERITA.**

IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE È APPLICABILE ANCHE NELL'IPOTESI DI INCREMENTO DEL CONTROLLO DETERMINATOSI IN VIRTÙ DI UN OBBLIGO LEGALE O DI UN VINCOLO STATUTARIO.

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

AI SENSI DELL'ART. 179, COMMA 4, TUIR, LE OPERAZIONI DI SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE PERMUTA O CONFERIMENTO, INDICATE NELL'ART. 178 “NON COMPORTANO REALIZZO DI PLUSVALENZE NÉ DI MINUSVALENZE SULLE AZIONI O QUOTE DATE IN CAMBIO, IL CUI VALORE FISCALE VIENE ASSUNTO DALLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE, RIPARTENDOSI TRA TUTTE IN PROPORZIONE DEI VALORI ALLE STESSE ATTRIBUITI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO”.

**IN SOSTANZA, LA PLUSVALENZA LATENTE SULLA PARTECIPAZIONE APPORTATA/SCAMBIATA DAL SOCIO NON CONCORRERÀ ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE, MA SARÀ TASSATA SOLO SE IL SOCIO ALIENERÀ UNA PARTE O LA TOTALITÀ DELLE AZIONI (O QUOTE) DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA RICEVUTE IN CAMBIO DEL CONFERIMENTO.**

PERTANTO, A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI SCAMBIO DI AZIONI, LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA RICEVUTA DAL SOCIO EREDITA, AI FINI FISCALI, IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA.

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

QUALORA IN AGGIUNTA ALLA PARTECIPAZIONE NELLA CONFERITARIA, IL CONFERENTE DOVESSE RICEVERE ANCHE UN EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO (CHE NON DEVE COMUNQUE ECCEDERE IL 10% DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI), QUEST'ULTIMO CONCORRERÀ A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE DEL PERCIPIENTE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE PREVISTE NEL TUIR (ARTT. 86, 87, 58 E 68, COMMA 3).

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

NELL'OPERAZIONE DI SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI COMUNITARIE, LA NEUTRALITÀ FISCALE PRESCINDE DAL COMPORTAMENTO CONTABILE ADOTTATO DAI SOGGETTI COINVOLTI.

IN QUESTO SENSO, MODIFICANDO UN PRECEDENTE ORIENTAMENTO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA OSSERVATO CHE: “LA CONTINUITÀ DEI VALORI CONTABILI, PER QUANTO POSSA RENDERE PIÙ AGEVOLI EVENTUALI CONTROLLI, NON È CONDIZIONE INDISPENSABILE PER CONSERVARE LA POSSIBILITÀ DI ASSOGGETTARE A TASSAZIONE LE PLUSVALENZE AL MOMENTO DELL'EFFETTIVO REALIZZO” (RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 25 LUGLIO 2003, N. 159/E ).

# CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 178 DEL TUIR

LA NORMATIVA ITALIANA E LA DIRETTIVA COMUNITARIA DISCIPLINANO ESCLUSIVAMENTE LA VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RICEVUTE PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO IN CAPO AL SOGGETTO CONFERENTE, NON PREVEDENDO NULLA CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLE AZIONI O QUOTE CONFERITE DA PARTE DEL SOGGETTO CONFERITARIO.

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON SI È MAI ESPRESSA CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NEI CASI IN CUI LA SOCIETÀ CONFERITARIA SIA RESIDENTE IN ITALIA.

TUTTAVIA, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, (RISOLUZIONE 7 LUGLIO 2000, N. 106/E), IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ PER UNA SOCIETÀ CONFERITARIA OLANDESE DI ISCRIVERE LA PARTECIPAZIONE CONFERITA DA UNA SOCIETÀ ITALIANA, A SEGUITO DI UN CONFERIMENTO TRANSNAZIONALE, AL RELATIVO VALORE CORRENTE DELLA STESSA ALLA DATA DI CONFERIMENTO, SEMBRA CONSENTIRE L'ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE DA PARTE DELLA CONFERITARIA IN BASE AL VALORE DI CONFERIMENTO, NELLA CONSIDERAZIONE CHE L'ASSUNZIONE DI TALE MAGGIORE VALORE ANCHE AI FINI FISCALI È COMUNQUE ININFLUENTE AI FINI DELL'IMPOSIZIONE IN OLANDA PER EFFETTO DEL REGIME DI PARTICIPATION EXEMPTION.

# Prassi e dottrina recenti sui conferimenti di partecipazioni

# CONFERIMENTI CONCATENATI NON SONO ABUSIVI

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CONFERMATO IL REGIME DI NEUTRALITÀ PER DUE OPERAZIONI CORRELATE DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI, FINALIZZATE ALLA COMPLETA RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN PIÙ SOCIETÀ POSSEDUTE DA UNA FAMIGLIA.

LA PRIMA OPERAZIONE È IL CONFERIMENTO CONGIUNTO, DA PARTE DI TUTTI I FAMILIARI, DELLA TOTALITÀ DELLE QUOTE DA ESSI DETENUTE, SIA IN NUDA PROPRIETÀ SIA IN USUFRUTTO, IN UNA UNICA HOLDING CHE PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO STESSO SI TROVA A POSSEDERE IL 100 % DI TUTTE LE SOCIETÀ CONFERITE. A QUESTA OPERAZIONE È APPLICABILE IL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO PREVISTO ALL'ARTICOLO 177 DEL TUIR.

IL SECONDO STEP DELLA RISTRUTTURAZIONE CONSISTE NEL CONFERIMENTO DA PARTE DI CIASCUNO DEI SOCI DELLA HOLDING (IN REALTÀ, SOLO I FIGLI) DELLA LORO QUOTA DELLA HOLDING (SUPERIORE AL 20 %) IN ALTRETTANTE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE, CIASCUNA DELLE QUALI PARTECIPATA ESCLUSIVAMENTE DAL CONFERENTE. A QUESTA OPERAZIONE SI APPLICA IL COMMA 2 BIS DELL'ARTICOLO 177 DEL TUIR, POICHÉ TUTTE LE PARTECIPAZIONI INDIRETTAMENTE POSSEDUTE TRAMITE LA SOCIETÀ CONFERITA (LA HOLDING) SONO SUPERIORE AL 20 PER CENTO.

INTERPELLO 203 DEL 21.04.2022

# COSTITUZIONE DI HOLDING E DIVIDENDI: NO ABUSO

UNA PERSONA FISICA DETIENE IL CONTROLLO DI UNA SOCIETÀ DOTATA DI LIQUIDITÀ E DI RISERVE DI UTILI, E INTENDE INIZIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ MEDIANTE UNA NUOVA SOCIETÀ (NEWCO). VENGONO IPOTIZZATE DUE STRADE PER EVITARE IL COSTO FISCALE MASSIMO (DATO DALLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI IN CAPO AD UNA PERSONA FISICA CHE SUCCESSIVAMENTE DEVE IMMETTERE LA LIQUIDITÀ NELLA NEWCO): 1) CONFERIMENTO DELLA VECCHIA SOCIETÀ NELLA NEWCO; 2) CONFERIMENTO DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ IN UNA HOLDING. IN ENTRAMBE LE IPOTESI, SONO PRESENTI I REQUISITI PER BENEFICIARE DEL REGIME DI NEUTRALITÀ PREVISTO DALL'ARTICOLO 177 DEL TUIR.

PER QUANTO RIGUARDA L'ABUSO DEL DIRITTO LE ENTRATE GIUDICANO ASSENTE QUESTO RISCHIO TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LE NUOVE SOCIETÀ SVOLGONO UNA EFFETTIVA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: “QUALORA TALE CIRCOSTANZA NON SI VERIFICASSE, OSSIA SE ALLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ OGGETTO DELLA RIORGANIZZAZIONE NON DOVESSE SEGUIRE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E LO SFRUTTAMENTO ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO E PROPORZIONALMENTE ADEGUATO DELLE RISORSE PROVENIENTI (ANCHE) DAI DIVIDENDI DELLA SOCIETÀ DELTA, POTREBBE CONFIGURARSI UNA FATTISPECIE ABUSIVA.”

INTERPELLO 215 DEL 26.04.2022

# OPERAZIONI PRELIMINARI E 177 COMMA 2 BIS

POSSONO ESSERE EFFETTUATE, PURCHE' **ABBIANO CONTENUTO ECONOMICO, SIANO DEFINITIVE (NON CIRCOLARI) E QUINDI NON ABBIANO UNO SCOPO ABUSIVO**

(RISPOSTE INTERPELLO 429 DEL 2.10.2020, 552 DEL 25.8.2021, 374 DEL 13.07.2022 E 450 DEL 9.9.2022)

# HOLDING E SOCIETÀ CONSORTILI: 177 COMMA 2 BIS TUIR

LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO 451 DEL 9 SETTEMBRE 2022 ESAMINA IL TEMA DEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN MINORANZA DETENUTE DAI CONFERENTI IN SOCIETÀ HOLDING.

SECONDO LE ENTRATE, POICHÉ IL TENORE LETTERALE DEL SECONDO PERIODO DEL COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 177 DEL TUIR IMPONE IL SUPERAMENTO DELLE PERCENTUALI QUALIFICATE PER TUTTE LE "SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE", AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NON ASSUMONO RILEVANZA SOLO LE PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI CHE ABBIANO UNA FORMA GIURIDICA DI SOCIETÀ.

**PERTANTO, NON RILEVANO, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL REALIZZO CONTROLLATO, LE QUOTE DETENUTE (INDIRETTAMENTE) IN CONSORZI. AL CONTRARIO, LE PARTECIPAZIONI "SOTTO SOGLIA" INDIRETTAMENTE DETENUTE IN SOCIETÀ CONSORTILI (PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA O IN SOCIETÀ COOPERATIVE) ASSUMONO RILEVANZA IN QUANTO RILEVA LA LORO "VESTE" GIURIDICA DI SOCIETÀ.**

INTERPELLO 451 DEL 9.9.2022

# AZIONI PROPRIE E APPLICAZIONE DELL'ART. 177 COMMA 2 DEL TUIR

LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO N. 135 DEL 2020 ESAMINA IL TEMA DEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN UNA SOCIETA' CHE DETIENE GIA' IL 47% DELLA SOCIETA' OGGGETTO DEL CONFERIMENTO PER FARE SALIRE LA CONFERITARIA OLTRE IL 50% E QUINDI IN UNA SITUAZIONE DI TEORICA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 177 COMMA 2 DEL TUIR . TUTTAVIA POICHE' LA SOCIETA CONFERITA DETIENE IL 28% DI AZIONI PROPRIE SI PONE IL PROBLEMA DI CAPIRE SE LA CONFERITARIA NE DETIENE GIA' IL CONTROLLO RENDENDO IN QUESTO INAPPLICABILE LA DISPOSIZIONE AGEVOLATIVA PREVISTA.

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA E' CHE LA SOCIETA' CONFERITARIA NELLA SITUAZIONE PROSPETTATA NON DETIENE IL CONTROLLO DI DIRITTO DELLA SOCIETA' CONFERITA (PER LE AZIONI PROPRIE IL DIRITTO DI VOTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2357 TER DEL CODICE CIVILE, E' SOSPESO MA LE AZIONI PROPRIE SONO TUTTAVIA COMPUTATE AI FINI DEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE E DELLE QUOTE RICHIESTE PER LA COSTITUZIONE E PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA). IL CONTROLLO DI DIRITTO VIENE ACQUISITO SOLO CON IL CONFERIMENTO PER CUI L'ARTICOLO 177 COMMA 2 DEL TUIR E' APPLICABILE.

# CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 175 E 177 DEL TUIR

LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO N. 552 DEL 2021 ESAMINA IL CASO IN CUI LE DUE NORME DIVENTANO SOVRAPPONIBILI, E CONCLUDE CHE QUANDO SI REALIZZA IL CONFERIMENTO DI UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO (O DI COLLEGAMENTO) IN CUI RICORRONO I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI ENTRAMBE LE NORME, **DEBBA PREVALERE LA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 175 TUIR.**

E QUESTO PER IL FATTO CHE IN QUESTO ARTICOLO **“VIENE IN ASTRATTO PRECISATO L'AMMONTARE DELLE PARTECIPAZIONI TRASFERIBILI NECESSARIO AD APPLICARE LA NORMA (...) MENTRE, NELL'ARTICOLO 177 DEL TUIR, DETTO AMMONTARE NON È PREDETERMINABILE IN VIA ASTRATTA”.**

# ALCUNE PRESE DI POSIZIONE DELLA DOTTRINA

[https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/tax/I-Casi-del-Think-Tank-di-StsDeloitte\\_N.5.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/tax/I-Casi-del-Think-Tank-di-StsDeloitte_N.5.pdf)

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/tax/casi-del-think-tank-1-2023.pdf>

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/tax/casi-del-think-tank-4-2023.pdf>

# Trasformazione : sintesi degli aspetti civilistici e contabili

# LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

LA TRASFORMAZIONE **COSTITUISCE UN MUTAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA DELLE SOCIETÀ E PIÙ ESATTAMENTE È CONSIDERATA DALLA LEGGE UNA MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA.**

ALLO STATO ATTUALE, A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, L'ISTITUTO DELLA TRASFORMAZIONE RISULTA REGOLATO DAGLI ARTICOLI DA 2498 A 2500-NOVIES DEL CODICE CIVILE.

# LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONE

L'ATTUALE CODICE CIVILE PREVEDE LE SEGUENTI IPOTESI DI TRASFORMAZIONE:

- **LA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA**, DA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI (ARTICOLI 2500-TER E 2500-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE);
- **LA TRASFORMAZIONE INVOLUTIVA** (ARTICOLO 2500-SEXIES DEL CODICE CIVILE), DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE;
- **LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE**, DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN ENTI ASSOCIATIVI NON SOCIETARI (ARTICOLO 2500-SEPTIES DEL CODICE CIVILE) E DA ENTI ASSOCIATIVI NON SOCIETARI IN SOCIETÀ DI CAPITALI (ARTICOLO 2500-OCTIES DEL CODICE CIVILE).

# TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI 1/5

L'ARTICOLO 2500-TER DEL CODICE CIVILE DETTA ALCUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI.

SI SEGNALE CHE LA FORMULAZIONE DELLA NUOVA NORMA **POICHÉ SI RIFERISCE ALLE SOCIETÀ DI PERSONE IN GENERE, PONE FINE ALL'INCERTEZZA RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFORMARE LA SOCIETÀ SEMPLICE IN SOCIETÀ DI CAPITALI.**

# TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI 2/5

L'OPERAZIONE È DISTINTA NELLE SEGUENTI FASI:

- REDAZIONE DI UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI;
- REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI STIMA DEI BENI AZIENDALI DA PARTE DI UN ESPERTO;
- APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DA PARTE DEI SOCI;
- ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA STIPULA, NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

# TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI 3/5

L'ARTICOLO 2500-TER DEL CODICE CIVILE, NON INDIVIDUANDO PIÙ SPECIFICAMENTE L'OGGETTO DELLA RELAZIONE DI STIMA E FACENDO, INVECE, GENERICO RIFERIMENTO ALL'INDICAZIONE DEI "VALORI ATTUALI DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO", **RICONOSCE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE CRITERI DI VALUTAZIONE DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI IN SEDE DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (C.D. VALUTAZIONE A "VALORI CORRENTI")**.

# TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI 4/5

QUALORA I SOCI DECIDANO DI TRASPORRE NEL BILANCIO DI APERTURA I VALORI DI PERIZIA COMPRESIVI DEI PLUSVALORI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE IN BASE AI VALORI ATTUALI **SARÀ POSSIBILE ALLOCARE IL VALORE DI PERIZIA PER INTERO A CAPITALE SOCIALE OVVERO PARTE A CAPITALE SOCIALE E PARTE AD UNA RISERVA CHE, DATA L'ORIGINE, POTRÀ DENOMINARSI "RISERVA DA TRASFORMAZIONE"**.

# TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI 5/5

LA LEGITTIMITÀ DI QUESTO COMPORTAMENTO È STATA EVIDENZIATA DALLA STESSA RELAZIONE GOVERNATIVA AL D.LGS. N. 6/2003 IN CUI È STATO PRECISATO CHE, CON LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, “... SI È RITENUTO DI ADERIRE ALLA TESI PER CUI NON TUTTO IL NETTO DEL PATRIMONIO (DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA) SIA DA IMPUTARE A CAPITALE, IN TAL CASO ESSENDO OPPORTUNO FISSARE COME TETTO MASSIMO DEL CAPITALE IL SUDDETTO VALORE”.

# LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE 1/3

IN CONFORMITÀ ALL'ORIENTAMENTO PREVALENTE IN VIGENZA DELLA PRECEDENTE NORMATIVA, LA RIFORMA HA STABILITO CHE “**SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELLO STATUTO, LA DELIBERAZIONE DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE È ASSUNTA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO**” (ARTICOLO 2500-SEXIES, COMMA 1, CODICE CIVILE).

# LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE 2/3

IL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 2500-SEXIES DEL CODICE CIVILE PREVEDE CHE LA DELIBERAZIONE DI TRASFORMAZIONE REGRESSIVA SIA PRECEDUTA DA UNA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CHE ILLUSTRI LE MOTIVAZIONI E GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE, LA QUALE DEVE RIMANERE DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE NEI TRENTA GIORNI CHE PRECEDONO L'ASSEMBLEA AL FINE DI AGEVOLARE LA CONSULTAZIONE A CIASCUN SOCIO.

# LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE 3/3

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL D.LGS. N. 6/2003 PRECISA CHE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA È DETTATA AFFINCHÉ “I SOCI POSSANO AVERE PIENA CONTEZZA DELL’OPERAZIONE, ANCHE NELLE SUE RAGIONI TECNICHE, IN MODO DA POTER DELIBERARE CON MAGGIORE PONDERAZIONE ED EVENTUALMENTE DECIDERE DI RECEDERE”.

# LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 1/5

GLI ARTICOLI 2500-SEPTIES E 2500-OCTIES DEL CODICE CIVILE INTRODUCONO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: LA TRASFORMAZIONE COSIDDETTA “ETEROGENEA” DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, SOCIETÀ COOPERATIVE, COMUNIONI D'AZIENDA, ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E FONDAZIONI E VICEVERSA, AD ECCEZIONE DELLE COOPERATIVE IN SOCIETÀ DI CAPITALI.

## LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 2/5

IL NOTARIATO DI MILANO NELLA MASSIMA N. 20 DEL 25 MARZO 2004 HA RITENUTO AMMISSIBILE, PUR IN ASSENZA DI UNA ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA, LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA O IN SOCIETÀ DI PERSONE SPECIFICANDO CHE “A TALE OPERAZIONE SI APPLICA, IN LINEA DI PRINCIPIO, LA NORMATIVA PREVISTA PER LA TRASFORMAZIONE DA O IN SOCIETÀ DI CAPITALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2500-SEPTIES E 2500-OCTIES, CODICE CIVILE SENZA PERÒ OBBLIGO DI PERIZIA”.

## LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 3/5

L'ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI NEL DOCUMENTO N. 3 DELL'OTTOBRE 2009 HA RITENUTO, INVECE, NON AMMISSIBILE LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI IN UN'IMPRESA INDIVIDUALE COMMERCIALE O IN UNA COMUNIONE SEMPLICE, IN QUANTO UNA SIMILE OPERAZIONE NON OFFRIREBBE UN'ADEGUATA TUTELA AI CREDITORI SOCIALI E PORTEREBBE ALL'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO PROFONDAMENTE DIVERSO DA QUELLO DI PARTENZA.

# LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 4/5

LA SOCIETÀ DI CAPITALI IN VIRTÙ DI UNA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA PUÒ ASSUMERE LA VESTE DI CONSORZIO, SOCIETÀ CONSORTILE, SOCIETÀ COOPERATIVA, COMUNIONE D'AZIENDA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA E FONDAZIONE.

FRA LE FATTISPECIE CONSIDERATE, SI RAVVISA ANCHE UN'IPOTESI CHE NON COINVOLGE UN CONTRATTO ASSOCIATIVO, OVVERO LA TRASFORMAZIONE DA O IN COMUNIONE DI AZIENDA.

# LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 5/5

ALLE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE IN SOCIETÀ DI CAPITALI, **IL NOTARIATO DI MILANO, MASSIMA N. 20 DEL 25 MARZO 2004**, IN CONFORMITÀ ALL'ORIENTAMENTO PREVALENTE IN DOTTRINA, HA RITENUTO CHE **“SI APPLICA IL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 2500-TER DEL CODICE CIVILE CON CONSEGUENTE NECESSITÀ DI UNA RELAZIONE DI STIMA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2343 DEL CODICE CIVILE (NEL CASO IN CUI VENGA ASSUNTA LA FORMA DELLA SPA O DELLA SAPA) OVVERO DELL'ARTICOLO 2465 DEL CODICE CIVILE (NEL CASO IN CUI VENGA ASSUNTA LA FORMA DI SRL)”**.

# Aspetti fiscali: Trasformazione societaria omogenea

# IL REGIME FISCALE DELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE OMOGENEE 1/2

IL REGIME FISCALE DELLE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA OMOGENEA (CIOÈ DA UN TIPO DI SOCIETÀ COMMERCIALE – SOGGETTO AD IRES – AD UN ALTRO TIPO DI SOCIETÀ COMMERCIALE – NON SOGGETTO AD IRES – E VICEVERSA) RISULTA DISCIPLINATO DALL'ARTICOLO 170 DEL TUIR.

SI APPLICA IL REGIME DI NEUTRALITÀ DELL'OPERAZIONE POICHÈ “LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ NON COSTITUISCE REALIZZO NÉ DISTRIBUZIONE DELLE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DEI BENI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLE RIMANENZE E IL VALORE DI AVVIAMENTO”.

# IL REGIME FISCALE DELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE OMOGENEE 2/2

IN VIRTÙ DI QUESTA DISPOSIZIONE, QUINDI, È POSSIBILE AFFERMARE CHE:

- LA TRASFORMAZIONE NON È IDONEA A FAR EMERGERE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE IMPONIBILI SUI BENI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA;
- (CONSEQUENTEMENTE) I BENI SOTTOSTANTI ALL'OPERAZIONE DEVONO ESSERE TRASFERITI ALLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA TRASFORMAZIONE AL MEDESIMO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CAPO ALLA SOCIETÀ TRASFORMANDA.

# IL DOPPIO BINARIO NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE OMOGENEE

CON LE ULTERIORI CONSEGUENZE:

- CHE L'EVENTUALE RECEPIMENTO DI VALORI SUPERIORI O INFERIORI A QUELLI RILEVATI NELLA CONTABILITÀ DELLA SOCIETÀ NEL PERIODO ANTE-TRASFORMAZIONE DETERMINA UNA SITUAZIONE DI “DOPPIO BINARIO” TRA I VALORI CIVILISTICI E FISCALI;
- CHE LE PLUSVALENZE RILEVATE SUI BENI TRASFERITI NON SONO SOGGETTE A TASSAZIONE E LE MINUSVALENZE NON SONO AMMESSE IN DEDUZIONE FINO AL MOMENTO DEL REALIZZO.

# ATTENZIONE AI BENI MERCE NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE OMOGENEE

ATTENZIONE CHE PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA (ART. 110, COMMA 1, LETTERA C), DEL TUIR), IL SOPRA CITATO PRINCIPIO DI NON IMPONIBILITÀ DELLE PLUSVALENZE **ISCRITTE FA ECCEZIONE PER MAGGIORI VALORI ISCRITTI RELATIVI AI C.D. “BENI MERCE”** (INDICATI NELL’ARTICOLO 85, COMMA 1, LETTERE A, B ED E, DEL TUIR) CHE NEL CASO DI RILEVAZIONE NEL BILANCIO POST-TRASFORMAZIONE CONCORRERANNO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA.

# I PERIODI D'IMPOSTA NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE OMOGENEE 1/2

IL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 170 DEL TUIR PREVEDE CHE, IN CASO DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SOGGETTE AD IMPOSTE DIVERSE (AD ES. SOCIETÀ DI PERSONE SI TRASFORMA IN SOCIETÀ DI CAPITALI O VICEVERSA):

“IL REDDITO DEL PERIODO COMPRESO TRA L'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA E LA DATA IN CUI HA EFFETTO LA TRASFORMAZIONE È DETERMINATO SECONDO LE DISPOSIZIONI APPLICABILI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE IN BASE ALLE RISULTANZE DI APPOSITO CONTO ECONOMICO”.

# I PERIODI D'IMPOSTA NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE OMOGENEE 2/2

IL LEGISLATORE FISCALE SANCISCE, QUINDI, L'AUTONOMIA DEL PERIODO COMPRESO TRA L'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA E LA DATA DI EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE.

TALE DATA È DA INTENDERE COME QUELLA **IN CUI HA LUOGO L'ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI POST-DATAZIONE. IN TAL SENSO: CIRC. AG. ENTRATE 25/01/2002, N. 6 E CIRC. 30/01/2002, N. 9.**

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 1/7

IL PRINCIPIO-BASE PREVISTO DAL TUIR PER LE RISERVE DI UTILI DERIVANTI DALLA TRASFORMANDA È QUELLO DELLA **CONSERVAZIONE DEL REGIME DEL MOMENTO DI FORMAZIONE DELLE STESSE, PREVIA ISCRIZIONE DISTINTA NEL BILANCIO POST-TRASFORMAZIONE DELLA LORO ORIGINE** (ARTICOLO 170, COMMA 3, TUIR).

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 2/7

IN TAL SENSO, **IN CASO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI**, LE RISERVE DI UTILI COSTITUITE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE **NON DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI** (IN QUANTO GIÀ TASSATE IN CAPO AGLI STESSI PER TRASPARENZA) IN CASO DI DISTRIBUZIONE:

**PREVIA ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI RISULTANTE DALLA TRASFORMAZIONE;**

**PREVIA INDICAZIONE DELLA LORO ORIGINE.**

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 3/7

INOLTRE AL SUSSISTERE DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA, IN CASO DI AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLE PREDETTE RISERVE E DI SUCCESSIVA RIDUZIONE PER ESUBERANZA, **L'OPERAZIONE È FISCALMENTE NEUTRALE IN CAPO AI SOCI, NON TROVANDO APPLICAZIONE NEI LORO CONFRONTI LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 47 DEL TUIR.**

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 4/7

IN CASO DI MANCATA ISCRIZIONE O DI ISCRIZIONE IN BILANCIO SENZA L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA ORIGINE, LE RISERVE SARANNO ASSOGGETTATE AL REGIME DI TASSAZIONE PROPRIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI.

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 5/7

NELL'IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE IL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 170 DEL TUIR CHE SE EVIDENZIATE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATA CON INDICAZIONE DELLA LORO ORIGINE LE RISERVE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE DEI SOCI SOLTANTO NEL PERIODO DELLA DISTRIBUZIONE O UTILIZZO PER SCOPI DIVERSI DALLA COPERTURA DI PERDITE D'ESERCIZIO.

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 6/7

VICEVERSA SE NON EVIDENZIATE NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATA OVVERO SE ISCRITTE SENZA L'INDICAZIONE DELLA LORO ORIGINE: VENGONO RIPRESE A TASSAZIONE NEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALLA TRASFORMAZIONE.

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 7/7

IL COMMA 5 INOLTRE SPECIFICA CHE IN CASO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ ASSOGGETTATA AD IRES IN SOCIETÀ NON ASSOGGETTATA AD IRES, IN CASO DI TASSAZIONE DELLE RISERVE, **LE STESSE SONO IMPONIBILI IN CAPO AI SOCI DELLA SOCIETÀ DI PERSONE DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE SECONDO LE REGOLE DETTATE PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE CORRISPOSTE DA SOGGETTI IRES.**

# REGIME FISCALE DELLE PERDITE NELLA TRASFORMAZIONE 1/2

NEL CASO DI TRASFORMAZIONE **DA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI**, LE PERDITE MATURE DALLA SOCIETÀ DI PERSONE E IMPUTATE PER TRASPARENZA AI SOCI A NORMA DELL'ARTICOLO 5 DEL TUIR **POSSONO ESSERE UTILIZZATE DAI SOCI SUCCESSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE, IN QUANTO ATTENGONO ALLA SFERA GIURIDICA DEI SOCI**. QUESTI ULTIMI POTRANNO QUINDI UTILIZZARLE IN COMPENSAZIONE CON UTILI PROVENIENTI DA ALTRE SOCIETÀ DI PERSONE O DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE.

# REGIME FISCALE DELLE RISERVE DI UTILI NELLA TRASFORMAZIONE 2/2

NEL CASO DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE, LA RISOLUZIONE N. 60/E DEL 16 MAGGIO 2005 CHIARISCE CHE LE PERDITE FISCALI PRODOTTE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AI SOCI IN QUANTO L'ARTICOLO 84 DEL TUIR VIETA LA COMPENSAZIONE INTER- SOGGETTIVA DI UTILI E PERDITE; TUTTAVIA QUESTE CONSERVANO RILEVANZA FISCALE IN CAPO ALLA SOCIETÀ CHE LE HA PRODOTTE.

# LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI FATTO

UNA SOCIETÀ DI FATTO DERIVANTE DA DONAZIONE DI AZIENDA PUÒ TRASFORMARSI IN SOCIETÀ COMMERCIALE SUFRUENDO DEL REGIME DI NEUTRALITÀ AI FINI FISCALI PREVISTO DALL'ARTICOLO 170 DEL TUIR?

LA RISPOSTA POSITIVA, CHE HA CONFERMATO IL REGIME DI NEUTRALITÀ, È STATA FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISOLUZIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 N. 341/E.

# LA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 19/2023 HA INNOVATO LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE TRANSFRONTALIERE INTERNAZIONALI CHE HANNO EFFETTO A DECORRERE DAL 3 LUGLIO 2023. LE NUOVE REGOLE SI APPLICANO ALLE OPERAZIONI NELLE QUALI NESSUNA DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI HA PUBBLICATO IL PROGETTO A QUELLA DATA.

PARTICOLARE RILEVANZA E' DATA ALL'INTRODUZIONE DELLA FATTISPECIE DELLA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA MEDIANTE LA QUALE SENZA ESSERE SCIOLTA O LIQUIDATA UNA SOCIETÀ VIENE ISCRITTA IN UNO DEI TIPI DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE.

# Aspetti fiscali: Trasformazione societaria eterogenea

# IL REGIME FISCALE NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE ETEROGENEE 1/2

L'ARTICOLO 171 DEL TUIR DISCIPLINA IL REGIME FISCALE DELLE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE.

IN PARTICOLARE SI DEVE OSSERVARE CHE TALE NORMA PRENDE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE CHE AVVENGONO FRA SOCIETÀ DI CAPITALI E ENTI NON COMMERCIALI IN QUANTO LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE FRA SOGGETTI COMMERCIALI, COME AD ESEMPIO UNA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ COOPERATIVA O CONSORTILE, SONO ASSOGGETTATE AL REGIME FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 170 DEL TUIR.

# IL REGIME FISCALE NELLE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE ETEROGENEE 2/2

IL FONDAMENTO IMPOSITIVO DELL'ARTICOLO 171 RISIEDA NEL PASSAGGIO DAL REGIME DI IMPRESA AD UN REGIME NON DI IMPRESA E VICEVERSA, **SI RITIENE PERTANTO CHE ALLA MEDESIMA DISCIPLINA, ANCORCHÉ LA LETTERA DELLA NORMA NON LO PREVEDA, DEBBANO ESSERE ASSOGGETTATE ANCHE LE TRASFORMAZIONI DI SOCIETÀ SEMPLICI SVOLGENTI ATTIVITÀ NON COMMERCIALE AI FINI FISCALI ED ENTI COMMERCIALI.**

# LE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE ETEROGENEE DA IRES A NO IMPRESA 1/2

CON RIFERIMENTO ALLA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) IN UN SOGGETTO NON COMMERCIALE, È PREVISTO CHE L'OPERAZIONE COMPORTI LA PRESUNZIONE DI REALIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA IN BASE AL RELATIVO VALORE NORMALE DEGLI STESSI (COMMA 1).

## LE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE ETEROGENEE DA IRES A NO IMPRESA 2/2

LA PRESUNZIONE DI REALIZZO AL VALORE NORMALE DELLE PLUSVALENZE **VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA NELL'IPOTESI IN CUI I BENI STESSI CONFLUISCONO NELL'EVENTUALE ATTIVITÀ DI IMPRESA ESERCITATA DAL SOGGETTO NON COMMERCIALE.**

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUESTA FATTISPECIE PUÒ VERIFICARSI NELL'IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI IN UN'ASSOCIAZIONE ESERCENTE (OLTRE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) UN'ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE.

# LE TRASFORMAZIONI SOCIETARIE ETEROGENEE E LE RISERVE DI UTILI

IL COMMA 1 DELL'ART. 171 STABILISCE ANCHE PER LE TRASFORMAZIONI C.D. "ETEROGENEE" CHE LE RISERVE DI UTILI COSTITUITE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE **DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE QUALI DIVIDENDI:**

- NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI VENGONO DISTRIBUITE O UTILIZZATE PER SCOPI DIVERSI DALLA COPERTURA DI PERDITE D'ESERCIZIO, SE DOPO LA TRASFORMAZIONE SONO ISCRITTE IN BILANCIO CON INDICAZIONE DELLA LORO ORIGINE;
- NEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALLA TRASFORMAZIONE, SE NON ISCRITTE IN BILANCIO OVVERO ISCRITTE SENZA DETTA INDICAZIONE.

# LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE DA NO IMPRESA A SOCIETA' COMMERCIALI

IL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 171 DEL TUIR QUALIFICA COME “CONFERIMENTO” LA TRASFORMAZIONE DI SOGGETTI NON COMMERCIALI IN SOCIETÀ DI CAPITALI NELL'IPOTESI IN CUI TALE OPERAZIONE COMPORTI L'IMMISSIONE DEI BENI NEL REGIME DEL REDDITO D'IMPRESA.

QUESTA PREVISIONE SI BASA SUL PRESUPPOSTO CHE IL PASSAGGIO DEI BENI DALL'ENTE NON COMMERCIALE ALLA SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUISCE, SEMPRE AI FINI FISCALI, UN'IPOTESI DI REALIZZO.

# LE TRASFORMAZIONI DI SOCIETÀ' SEMPLICI IN SOCIETÀ' DI CAPITALI

LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ SEMPLICE IN SOCIETÀ DI CAPITALI QUALI DISPOSIZIONI FISCALI APPLICA?

SECONDO LA DRE DEL PIEMONTE NELLA RISPOSTA AD INTERPELLO DEL 20 LUGLIO 2007 N. 46754 LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ SEMPLICE IN SOCIETÀ DI CAPITALI È ASSIMILABILE AD UNA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DISCIPLINATA DALL'ARTICOLO 171 COMMA 2 DEL TUIR.

# LE TRASFORMAZIONI DI SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' SEMPLICI

E IL CASO OPPOSTO DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ SEMPLICE?

LA CORTE DI CASSAZIONE CON ORDINANZA N. 30228 DEL 22 NOVEMBRE 2018 HA EVIDENZIATO COME LA TRAFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE DI PERSONE O DI CAPITALI IN SOCIETÀ SEMPLICE È QUALIFICABILE CIVILISTICAMENTE QUALE TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ED È EQUIPARABILE, AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, AD UN TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO.

# LE TRASFORMAZIONI DI STUDI PROFESSIONALI NELLA DELEGA FISCALE

LA LEGGE DELEGA (111/23) ALL'ARTICOLO 5 CON RIFERIMENTO ALLA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI HA PREVISTO:

**LA NEUTRALITA' FISCALE DELLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI, COMPRESSE QUELLE RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DA ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI**

# La liquidazione: aspetti fiscali e riforma

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA 1/3

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMA 1 DEL TUIR

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA O DELLA SOCIETÀ IL REDDITO DI IMPRESA RELATIVO AL PERIODO COMPRESO TRA L'INIZIO DELL'ESERCIZIO E L'INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE È DETERMINATO IN BASE AD APPOSITO CONTO ECONOMICO.

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2/3

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMA 2 DEL TUIR

PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, PER LE SNC E PER LE SAS IL REDDITO DI IMPRESA RELATIVO AL PERIODO COMPRESO TRA L'INIZIO E LA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE È DETERMINATO IN BASE AL BILANCIO FINALE.

SE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAE OLTRE L'ESERCIZIO IN CUI HA AVUTO INIZIO, IL REDDITO RELATIVO DI TALE ESERCIZIO E DI CIASCUN SUCCESSIVO ESERCIZIO INTERMEDIO È DETERMINATO IN VIA PROVVISORIA IN BASE AL RISPETTIVO BILANCIO SALVO CONGUAGLIO IN BASE AL BILANCIO FINALE.

**SE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAE PER PIÙ DI TRE ESERCIZI, COMPRESO QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO, NONCHÉ IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO FINALE, I REDDITI COSÌ DETERMINATI SI CONSIDERANO DEFINITIVI E AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA 3/3

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMA 3 DEL TUIR

PER LE SOCIETA' SOGGETTE ALL'IRES IL REDDITO DI IMPRESA RELATIVO AL PERIODO COMPRESO TRA L'INIZIO E LA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE È DETERMINATO IN BASE AL BILANCIO FINALE.

SE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAE OLTRE L'ESERCIZIO IN CUI HA AVUTO INIZIO, IL REDDITO RELATIVO DI TALE ESERCIZIO E DI CIASCUN SUCCESSIVO ESERCIZIO INTERMEDIO È DETERMINATO IN VIA PROVVISORIA IN BASE AL RISPETTIVO BILANCIO SALVO CONGUAGLIO IN BASE AL BILANCIO FINALE.

**SE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAE PER PIÙ DI CINQUE ESERCIZI, COMPRESO QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO, NONCHÉ IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO FINALE, I REDDITI COSÌ DETERMINATI SI CONSIDERANO DEFINITIVI E AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

# DATA DI INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 DEL TUIR

L'INTERPRETAZIONE CHE PARE PREFERIBILE È QUELLA PER CUI LA DATA DI INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE COINCIDE:

- PER LE SOCIETÀ DI PERSONE, CON LA DATA DELLA DELIBERAZIONE DEI SOCI;
- PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI, CON L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (ARTICOLO 2484, COMMA 3, CODICE CIVILE).
- PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, INVECE, LA DATA DI INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE È QUELLA INDICATA NELLA DICHIARAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633 (DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITÀ).

# LIQUIDAZIONE IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETA' DI PERSONE 1/3

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMA 2 DEL TUIR

I REDDITI PER IL PERIODO COMPRESO TRA L'INIZIO DELL'ESERCIZIO E LA DATA DI INIZIO LIQUIDAZIONE SONO DETERMINATI COME SEGUE:

- PER I SOGGETTI, CON RIFERIMENTO AI QUALI I PRESUPPOSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 66 DEL TUIR SUSSISTONO ALLA DATA DI INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE (I RICAVI CONSEGUITI NON ECCEDONO I LIMITI INDICATI NELL'ARTICOLO 18 DEL D.P.R.N. 600/1973), SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 66 DEL TUIR;
- PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA È INVECE RICHIESTA LA REDAZIONE DELL'APPOSITO CONTO DELLA GESTIONE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2277 DEL CODICE CIVILE.

# LIQUIDAZIONE IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETA' DI PERSONE 2/3

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMA 2 DEL TUIR

PER IL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI INIZIO E QUELLA DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE, I REDDITI SONO DETERMINATI COME SEGUE:

- SE LA LIQUIDAZIONE SI CHIUDE NELLO STESSO ESERCIZIO IN CUI HA AVUTO INIZIO, IL REDDITO È DETERMINATO IN BASE AL BILANCIO FINALE, CHE DEVE ESSERE REDATTO ANCHE NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 66 DEL TUIR;
- SE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAE PER PIÙ ESERCIZI MA NON OLTRE TRE (COMPRESO QUELLO DI INIZIO), IL REDDITO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DI INIZIO E QUELLO RELATIVO A CIASCUN ESERCIZIO INTERMEDIO SONO DETERMINATI IN VIA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO IN BASE AL BILANCIO FINALE;
- SE LA LIQUIDAZIONE DURA PIÙ DI TRE ESERCIZI, I REDDITI DETERMINATI IN CIASCUN PERIODO INTERMEDIO ASSUMONO CARATTERE DEFINITIVO.

# LIQUIDAZIONE IMPRESA INDIVIDUALE E 3/3 SOCIETA' DI PERSONE

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMA 2 DEL TUIR

I REDDITI DEVONO ESSERE ASSOGGETTATI A TASSAZIONE IN CAPO ALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE O AI SOCI DELLE SOCIETA' DI PERSONE:

- **IN VIA ORDINARIA;**
- **SEPARATAMENTE SE L'IMPRESA È STATA ESERCITATA PER UN PERIODO SUPERIORE A CINQUE ANNI (ARTICOLO 17, LETTERA G DEL TUIR).**

NEL CASO IN CUI LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAGGA PER PIÙ PERIODI D'IMPOSTA MA COMUNQUE SI CHIUDA ENTRO IL TRIENNIO, **LE IMPOSTE GIÀ SCONTATE PROVVISORIAMENTE DEVONO ESSERE NUOVAMENTE LIQUIDATE.**

QUALORA INVECE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAGGA PER PIÙ DI TRE PERIODI D'IMPOSTA, COMPRESO QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO, **I REDDITI DETERMINATI PROVVISORIAMENTE DIVENTANO DEFINITIVI.**

# LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI CAPITALI

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMA 3 DEL TUIR

VALGONO LE REGOLE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E DELLE SOCIETA' DI PERSONE SOLO CHE IL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA TASSAZIONE PROVVISORIA DEI PERIODI INTERMEDI E DEFINITIVA IN BASE LA BILANCIO FINAL E' DI 5 ESERCIZI INVECE CHE DI 3.

PERTANTO NEL CASO IN CUI LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAGGA PER PIÙ PERIODI D'IMPOSTA MA COMUNQUE SI CHIUDA ENTRO IL QUINQUENNIO, LE IMPOSTE GIÀ SCONTATE PROVVISORIAMENTE DEVONO ESSERE NUOVAMENTE LIQUIDATE IN BASE AL BILANCIO FINALE.

QUALORA INVECE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAGGA PER PIÙ DI CINQUE PERIODI D'IMPOSTA, COMPRESO QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO, I REDDITI DETERMINATI PROVVISORIAMENTE DIVENTANO DEFINITIVI.

# IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE FISCALI

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 182 COMMI 2 E 3 DEL TUIR

PER LE IMPRESE INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE (ANCHE IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA) VI SARA' **L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 DEL TUIR ALLE PERDITE RISULTANTI ALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE, A PRESCINDERE DALLA DURATA DELLA STESSA;**

PER LE SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRES SI RENDE APPLICABILE **LA POSSIBILITÀ DI PORTARE IN DIMINUZIONE, IN SEDE DI CONGUAGLIO, LE PERDITE MATURATE NEGLI ESERCIZI ANTERIORI ALL'INIZIO DELLA LIQUIDAZIONE, NON COMPENSATE NEL CORSO DELLA LIQUIDAZIONE STESSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 DEL TUIR.**

# IMPUTAZIONE DELLE PLUSVALENZE

PRASSI DI RIFERIMENTO

CIRCOLARE 108/E DEL 1996

PER I PERIODI INTERMEDI DI LIQUIDAZIONE IL REDDITO È SEMPRE DETERMINATO IN BASE AI CRITERI DEL REDDITO D'IMPRESA.

**PERTANTO ANCHE IN TALI ESERCIZI INTERMEDI LE QUOTE DI PLUSVALENZE DOVRANNO ESSERE IMPUTATE IN BASE ALLE NORMALI REGOLE.**

**LE QUOTE RESIDUE DI PLUSVALENZA DOVRANNO NECESSARIAMENTE CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO IN CUI SI CHIUDE LA FASE DI LIQUIDAZIONE.**

# LA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 2487 TER CODICE CIVILE  
ARTICOLO 5 COMMA 3 BIS DPR 322/98

L'ARTICOLO 2487 TER COD. CIV. PREVEDE L'IPOTESI DI REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELLA SOCIETÀ ANCHE SE GIÀ IN FASE LIQUIDATORIA.

L'ARTICOLO 5, COMMA 3-BIS DEL DPR 322/1998 PREVEDE CHE «IN CASO DI REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE QUANDO GLI EFFETTI, .., SI PRODUCONO PRIMA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI .., IL LIQUIDATORE ... NON È TENUTO A PRESENTARE LE MEDESIME DICHIARAZIONI. RESTANO IN OGNI CASO FERMI GLI EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI GIÀ PRESENTATE ..... PRIMA DELLA DATA IN CUI HA EFFETTO LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE ..»

# LA RESPONSABILITA' DEI LIQUIDATORI

NORME DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 36 DEL DPR 602/1973

I LIQUIDATORI DEI SOGGETTI IRES CHE NON ADEMPIONO ALL'OBBLIGO DI PAGARE, CON LE ATTIVITÀ DELLA LIQUIDAZIONE, LE IMPOSTE DOVUTE PER IL PERIODO DELLA LIQUIDAZIONE E PER QUELLI ANTERIORI RISPONDONO IN PROPRIO DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SE NON PROVANO, ALTERNATIVAMENTE, DI AVER SODDISFATTO:

- I CREDITI TRIBUTARI ANTERIORMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI O ASSOCIATI;
- CREDITI DI ORDINE SUPERIORE A QUELLI TRIBUTARI.

LA NORMA SI APPLICA ANCHE AGLI AMMINISTRATORI IN CARICA ALL'ATTO DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, QUALORA NON SI SIA PROVVEDUTO ALLA NOMINA DEI LIQUIDATORI.

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA NELLA LEGGE DELEGA 1/4

NORME DI  
RIFERIMENTO

ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA F LEGGE N.  
111 DEL 2023

SEMPLIFICARE E RAZIONALIZZARE LA DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINARIA DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, **STABILENDO LA DEFINITIVITÀ DEL REDDITO RELATIVO A CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA, FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE, SE LA LIQUIDAZIONE NON SI PROTRAE RISPETTIVAMENTE PER PIÙ DI TRE O DI CINQUE ESERCIZI, DI DETERMINARE IL REDDITO D'IMPRESA RELATIVO AI PERIODI COMPRESI TRA L'INIZIO E LA CHIUSURA DELLA STESSA IN BASE AL BILANCIO FINALE, PROVVEDENDO ALLA RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.**

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA NELLA LEGGE DELEGA 2/4

NORME DI RIFERIMENTO

RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO ALLA BOZZA DI SCHEMA  
DI DECRETO LEGISLATIVO

LE DIFFICOLTÀ PROCEDURALI DEL REGIME DELLA LIQUIDAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 182 DEL TUIR HANNO INDOTTO IL LEGISLATORE, NELL'AMBITO DELLA DELEGA FISCALE, A RIBALTARE IL CRITERIO DI TASSAZIONE IVI PREVISTO.

ATTUALMENTE IL REGIME DELL'ARTICOLO 182 PREVEDE CHE IL REDDITO DEGLI ESERCIZI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE È DETERMINATO IN VIA PROVVISORIA, IN BASE AL RISPETTIVO BILANCIO. TALI REDDITI, TUTTAVIA, SI INTENDONO DEFINITIVI TANTO NELL'IPOTESI IN CUI LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE O DELLA SOCIETÀ DI PERSONE SI PROTRAGGA PER PIÙ DI TRE ESERCIZI (CINQUE ESERCIZI IN CASO DI SOGGETTI IRES), QUANTO IN QUELLA IN CUI È STATA OMESSA LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO FINALE.

**LA DEFINITIVITÀ DEI REDDITI CHE DETERMINA LA LORO CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRENDITORE, DEI COLLABORATORI FAMILIARI E DEI SOCI PER I PERIODI D'IMPOSTA DI COMPETENZA, OPERA ANCORCHÉ GLI STESSI SIANO STATI TASSATI SEPARATAMENTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17 E 21 DEL TUIR.**

**CIÒ NATURALMENTE HA COMPORTATO SIGNIFICATIVE COMPLESSITÀ PROCEDURALI NONCHÉ IMPIEGO DI CAPACITÀ OPERATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.**

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA NELLA LEGGE DELEGA 3/4

NORME DI RIFERIMENTO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA BOZZA DI SCHEMA  
DI DECRETO LEGISLATIVO

IL NUOVO ARTICOLO 182 RIBALTA IL CRITERIO DI TASSAZIONE: IL RISULTATO DI OGNI ESERCIZIO È DETERMINATO IN VIA DEFINITIVA (ANZICHÉ IN VIA PROVVISORIA), CON APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI TASSAZIONE ORDINARIE, SALVO PREVEDERE ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE LO SCOMPUTO DELLE PERDITE DAL REDDITO DEI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE.

SE LA LIQUIDAZIONE SI CHIUDE IN PERDITA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 DEL TUIR. TUTTAVIA SE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAE PER NON PIÙ DI TRE ESERCIZI, COMPRESO QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO, L'IMPRESA INDIVIDUALE O LA SOCIETÀ DI PERSONE PUÒ RIDETERMINARE IL REDDITO DEGLI ESERCIZI DI LIQUIDAZIONE E SCOMPUTARE LA PERDITA FINALE DI LIQUIDAZIONE CON IL CRITERIO C.D. CARRY BACK, CIOÈ A RIDUZIONE DEL REDDITO DELL'ULTIMO DI TALI ESERCIZI E PROGRESSIVAMENTE DEL REDDITO DI CIASCUNO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI FINO A CONCORRENZA DEL REDDITO DEGLI STESSI. IN TAL CASO L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E I SOCI DELLE SOCIETÀ PERSONALI POSSONO CHIEDERE LA TASSAZIONE SEPARATA DEL REDDITO A NORMA DEGLI ARTICOLI 17 E 21.

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA NELLA LEGGE DELEGA 4/4

NORME DI RIFERIMENTO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA BOZZA DI SCHEMA  
DI DECRETO LEGISLATIVO

STESSO CRITERIO È PREVISTO PER LE SOCIETÀ IRES PER LE QUALI TUTTAVIA L'APPLICAZIONE DEL CARRY BACK CHE CONSENTE DI COMPENSARE LA PERDITA DI LIQUIDAZIONE CON IL REDDITO DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI È CONSENTITA SE LA LIQUIDAZIONE SI PROTRAE PER NON PIÙ DI CINQUE ESERCIZI.

**DA ULTIMO, SI OSSERVA CHE LA NUOVA DISCIPLINA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE, E IN PARTICOLARE L'EVENTUALE APPLICAZIONE DEL MENZIONATO CARRY BACK DELLE PERDITE, CHE AGEVOLA LA COMPENSAZIONE DI REDDITI E DELLE PERDITE RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE RISULTA INCOMPATIBILE CON LE REGOLE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO. IN TAL CASO SI DEVE RITENERE CHE IL NUOVO REGIME FISCALE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRES COSTITUISCA CAUSA DI INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO. DEVONO RITENERSI QUINDI SUPERATE LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 7 DELL'ART. 11 DEL D.M. 1 MARZO 2018, SECONDO CUI "LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELLA CONSOLIDANTE O DELLA CONSOLIDATA NON INTERROMPE LA TASSAZIONE DI GRUPPO".**

# LA LIQUIDAZIONE ORDINARIA NELLA LEGGE DELEGA 4/4

NORME DI RIFERIMENTO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA BOZZA DI SCHEMA  
DI DECRETO LEGISLATIVO

.., OVE LA SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ABBIÀ OPTATO PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE, RESTA FERMO QUANTO DISPONE L'ARTICOLO 10 DEL DECRETO 23 APRILE 2004 SECONDO CUI **“SE LA SOCIETÀ PARTECIPATA È MESSA IN LIQUIDAZIONE, L'OPZIONE NON PERDE EFFICACIA. TUTTAVIA, IN DEROGA ALL'ART. 182, COMMA 3, DEL TESTO UNICO, IL REDDITO O LE PERDITE FISCALI DI CIASCUNO DEGLI ESERCIZI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE SI CONSIDERANO DEFINITIVI,**

INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELLA LIQUIDAZIONE STESSA”. IN TAL CASO, INFATTI, LA NECESSITÀ DI IMPUTARE IN CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA (IN VIA DEFINITIVA) I REDDITI E LE PERDITE AI SOCI SAREBBE INCOMPATIBILE CON IL REGIME FISCALE DELLA LIQUIDAZIONE CHE CONSENTE IL RIPORTO ALL'INDIETRO DELLE PERDITE.

# Le novità della legge delega sulle operazioni straordinarie

# OPERAZIONI STRAORDINARIE E LEGGE DELEGA 1/4

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI REGIMI DI  
RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI E CONTABILI

SISTEMATIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA  
DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI AZIENDA E SCAMBI DI  
PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA  
DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINARIA DI IMPRESE  
INDIVIDUALI E SOCIETÀ COMMERCIALI

IL RIORDINO DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLE  
PERDITE FISCALI E DI CIRCOLAZIONE DI QUELLE DELLE  
PARTECIPANTI AD OPERAZIONI STRAORDINARIE O AL  
CONSOLIDATO FISCALE

# OPERAZIONI STRAORDINARIE E LEGGE DELEGA 2/4

## CONFERIMENTO DI AZIENDA

L'INTERVENTO ATTUATO NELL'ARTICOLO 176 TUIR, AL FINE DI SUPERARE UN'INCERTEZZA INTERPRETATIVA, DOVREBBE PRECISARE CHE L'AVVIAMENTO ISCRITTO NELL'ATTIVO PATRIMONIALE DEL SOGGETTO CONFERENTE SI TRASFERISCE AL SOGGETTO CONFERITARIO ANCHE FISCALMENTE.

SI VOGLIONO SUPERARE LE INTERPRETAZIONI DEGLI INTERPELLI N. 429 DEL 23 GIUGNO 2021 E N. 893 DEL 31 DICEMBRE 2021 CHE HANNO CONFERMATO LE CONCLUSIONI RIPORTATE **NELLA CIRCOLARE N. 8/E DEL 4 MARZO 2010** DELL'ADE.

IN DOTTRINA CRITICHE DA TUTTI, **SI CITA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 181 DI GIUGNO 2011 DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ("AIDC")**

# OPERAZIONI STRAORDINARIE E LEGGE DELEGA 3/4

## CONFERIMENTO 177 C. 2 BIS DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ HOLDING

SUL PUNTO LA LEGGE DELEGA PREVEDE:

ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA F, LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111:

“LA SISTEMATIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI AZIENDA E DEGLI SCAMBI DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLE HOLDING, NEL RISPETTO DEI RELATIVI PRINCIPI VIGENTI DI NEUTRALITÀ FISCALE E DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE DAL CONFERENTE IN BASE ALLA CORRISPONDENTE QUOTA DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO FORMATO DALLA CONFERITARIA PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO”.

# OPERAZIONI STRAORDINARIE E LEGGE DELEGA 4/4

## RIORDINO DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLE PERDITE FISCALI E DI CIRCOLAZIONE DI QUELLE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AD OPERAZIONI STRAORDINARIE O AL CONSOLIDATO FISCALE

CON L'OSSERVANZA, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI PRINCIPI:

- TENDENZIALE OMOGENEIZZAZIONE DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI DI COMPENSAZIONE DELLE PERDITE FISCALI;
- MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, NON PENALIZZANDO QUELLE CONSEGUITE A PARTIRE DALL'INGRESSO DELL'IMPRESA NEL GRUPPO SOCIETARIO, E REVISIONE DEL LIMITE QUANTITATIVO RAPPRESENTATO DAL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO E DELLA NOZIONE DI MODIFICA DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE ESERCITATA;
- DEFINIZIONE DELLE PERDITE FINALI AI FINI DEL LORO RICONOSCIMENTO SECONDO I PRINCIPI ESPRESSI DALLA GIURISPRUDENZA DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL'UNIONE EUROPEA.

# Studio Tributario e Societario

## Important notice

This document has been prepared by Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 12551830156 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.

© 2024 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

**Deloitte.**